

CLXVII.

TORNATA DI VENERDI 22 DICEMBRE 1893

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Atti vari (<i>Presentazione</i>)	Pag. 6490
Disegno di legge:	
Convenzione monetaria di Parigi (SONNINO) . .	6472
Disegni di legge:	
Leva marittima per il 1873 (<i>Approvazione</i>) . .	6454
Modificazioni alla legge sulle pensioni (<i>Approvazione</i>)	6454
Proroga del termine per il cambio dei biglietti fra gli Istituti di emissione (<i>Discussione</i>):	
Oratori:	
BOSELLI, <i>ministro di agricoltura e commercio</i>	6485-89
COCCO-ORTU, <i>relatore</i>	6487-89
DILIGENTI	6476-87
DI SAN GIULIANO	6483
FARINA EMILIO	6483
GINORI	6484
IMBRIANI	6488
SCIACCA DELLA SCALA	6485
SONNINO, <i>ministro delle finanze</i>	6481
Prestazioni fondiarie (<i>Approvazione</i>)	6489
Variazioni nel bilancio della guerra (<i>Approvazione</i>)	6489
Accordo commerciale provvisorio con la Bulgaria (<i>Approvazione</i>)	6490
Accordo commerciale provvisorio con la Spagna (<i>Approvazione</i>)	6490
Interrogazioni:	
Battaglia di Agordat in Africa (DANIELI):	
Oratori:	
IMBRIANI	6473
MOCENNI, <i>ministro della guerra</i>	6472
Rimorchio dei bastimenti sul Tevere:	
Oratori:	
SARACCO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	6473
SOCCI	6474
Compartimenti ferroviari riservati:	
Oratori:	
CERIANA-MAYNERI	6474
SARACCO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	6474

Articolo 38 della legge di sanità pubblica:	
Oratori:	
BOSELLI, <i>ministro d'agricoltura e commercio</i>	Pag. 6475
VENDEMINI	6475
Dimissioni del Direttore delle gabelle:	
Oratori:	
NICCOLINI	6493
SONNINO, <i>ministro delle finanze</i>	6493
Commissari elettivi supplenti:	
Oratori:	
CRISPI, <i>ministro dell'interno</i>	6476
ZECCA	6476
Nomina del deputato CAETANI a commissario nel Consiglio di amministrazione del fondo di beneficenza e religione della città di Roma	6482
Proposte di legge (<i>Lettura</i>):	
Circoscrizione del comune di Poggio Moiano (AMADEI)	6456
Modificazioni alla legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (BRUNICARDI)	6457
Riforme statutarie (BOVIO)	6457
Legislazione sociale (GUELPA)	6464
Tassa sulle terre incolte (SOCCI)	6457
Proroga della Camera	6490
Votazioni a scrutinio segreto	6482 6491-92

La seduta comincia alle 14.10.

Suardo, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lazzaro. Nel resoconto sommario che si pubblica dall'Ufficio di revisione della Camera e che è riprodotto da diversi giornali, vedo ommesso il mio nome fra coloro che ieri presero parte alla votazione sull'aggiunta dell'onorevole Di Rudinì. Ora mi preme di di-

chiarare che io era presente e che votai favorevolmente all'aggiunta stessa. Prego quindi l'onorevole presidente di far sì che sia rettificato l'errore.

Presidente. Sarà fatta la rettificazione.

L'onorevole Bonaiuto ha facoltà di parlare.

Bonaiuto. Dichiaro che se fossi stato presente nella seduta di ieri, avrei votato contro l'emendamento dell'onorevole Di Rudini.

Presidente. Sta bene.

Non essendovi altre osservazioni, s'intenderà approvato il processo verbale.

(Il processo verbale è approvato).

Deliberazione sull'ordine del giorno.

Presidente. Allo scopo di procedere più speditamente nel nostro lavoro, crederei opportuno di invertire l'ordine del giorno; e proporrei alla Camera di voler discutere immediatamente due disegni di legge di secondaria importanza, per aver modo di votarli a scrutinio segreto unitamente agli altri approvati ieri.

Non essendovi opposizioni passeremo alla discussione.

Approvazione di due disegni di legge.

Presidente. Procederemo alla discussione del disegno di legge:

« Contingente della leva di mare sui nati nel 1873. »

Se ne dia lettura.

Suardo, segretario, legge:

« *Articolo unico.* Il contingente di 1^a categoria da somministrarsi dalla leva militare marittima sui nati nel 1873 è fissato a quattromila uomini. »

Presidente. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, si farà più tardi la votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Procederemo alla discussione del disegno di legge:

« Autorizzazione a non comprendere nel testo unico delle leggi sulle Pensioni civili e militari l'articolo 25 della legge 15 giugno 1893, n. 279. »

Se ne dia lettura.

Suardo, segretario, legge:

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a non comprendere nel testo unico

delle leggi sulle pensioni civili e militari le disposizioni dell'articolo 25 della legge 15 giugno 1893, n. 279, il quale rimane perciò di niun effetto. »

La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge, insieme con gli altri già approvati.

Votazione a scrutinio segreto per nomina di un commissario, e per l'approvazione di cinque disegni di legge.

Presidente. Ora si procederà alla nomina di un commissario del Consiglio di Amministrazione del Fondo speciale di beneficenza e religione per la città di Roma; ed alla votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione fino a tutto giugno 1894 di provvedere per l'esercizio finanziario 1893-94 alle spese del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, nonchè alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, tanto dell'amministrazione del Fondo pel culto, quanto di quelle del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, in base alle previsioni approvate per l'esercizio 1892-93.

Applicazione della legge 10 aprile 1892, n. 171, agli iscritti della leva sui nati nel 1873.

Aggregazione dei Comuni di Mioglia e Pontinvrea al mandamento di Sassello.

Leva di mare sui nati nel 1873.

Autorizzazione a non comprendere nel testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari l'articolo 25 della legge 15 giugno 1893, n. 279.

Si faccia la chiama.

Suardo, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Afan de Rivera — Aggio — Aguglia — Altobelli — Ambrosoli — Andolfato — Anzani — Arbib — Arcoleo.

Badini — Balenzano — Baratieri — Barazzuoli — Barzilai — Basetti — Bastogi Gioachino — Beltrami Luca — Berti Domenico — Bertolini — Bertollo — Bettòlo — Bonacci — Bonacossa — Bonin — Borgatta — Borsarelli — Boselli — Bovio — Branca — Bufardecì.

Cadolini — Caetani Onorato — Caldesi — Cambiasi — Cambray-Digny — Canegallo — Canzi — Capaldo — Cappelli — Carcano — Cardarelli — Carezzi — Carmine — Casale — Casilli — Cavalieri — Centurini — Cerriana-Mayneri — Chiaradia — Chimirri — Cibrario — Cirmeni — Civelli — Clemente — Cocco-Ortu — Colajanni Federico — Colombo — Colombo-Quattrofrati — Comandini — Comin — Compans — Conti — Coppino — Costa — Crispi — Cucchi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Daneo — Danieli — D'Arco — Dari — De Amicis — De Bernardis — De Felice-Giuffrida — De Giorgio — Del Balzo — De Luca Ippolito — De Luca Paolo — De Martino — De Nicolò — De Puppi — De Riseis Giuseppe — Diligenti — Di Marzo — Di Rudini — Di San Donato — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Donadoni — Donati.

Elia — Episcopo — Ercole.

Fagioli — Falconi — Farina Emilio — Farina Nicola — Fasce — Ferrari Luigi — Ferraris Napoleone — Figlia — Fili-Astolfone — Florena — Fortunato — Franceschini — Frascara — Fusco — Fusinato.

Gabba — Gaetani di Laurenzana — Galeazzi — Galletti — Galli Roberto — Gamba — Garibaldi — Gasco — Gatti-Casazza — Gavazzi — Giacomelli — Ginori — Giovannelli — Giusso — Grandi — Guerci — Guicciardini — Guj.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lanzara — La Vaccara — Lazzaro — Leali — Levi Ulderico — Licata — Lochis — Lojodice — Lo Re Nicola — Lucca Piero — Lucca Salvatore — Lucchini — Lucifero — Luporini — Luzzatto Attilio — Luzzatto Riccardo.

Mapelli — Marazio Annibale — Marinelli — Martini Giovanni — Martorelli — Masi — Materi — Mazzella — Mazzino — Mazziotti — Meardi — Mecacci — Mel — Mercanti — Merlani — Merzario — Mestica — Miniscalchi — Miraglia — Mirto-Seggio — Mocenni — Modestino — Montagna — Monticelli — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Murmura.

Nasi — Niccolini — Nicolosi — Nicotera — Nigra.

Odescalchi — Omodei — Ottavi.

Pais-Serra — Papa — Papadopoli — Parona — Pastore — Pelloux — Perrone — Petronio — Peyrot — Piccolo-Cupani — Pi-

gnatelli — Pinchia — Piovene — Pompilj — Pottino — Prinetti.

Quarena — Quartieri — Quintieri.

Randaccio — Rava — Ricci — Rinaldi — Rizzetti — Romanin-Jacur — Roncalli — Ronchetti — Rospigliosi — Rossi Rodolfo — Ruggieri Ernesto.

Sacchetti — Sacchi — Salandra — Salemi-Oddo — Saporito — Scalini — Scaramella-Manetti — Sciacca della Scala — Serena — Silvani — Silvestri — Socci — Solimbergo — Sonnino-Sidney — Sormani — Spirito Francesco — Spirito Beniamino — Stelluti Scala — Suardo Alessio.

Talamo — Tecchio — Testasecca — Toaldi — Torelli — Torlonia — Torielli — Torraca — Torrigiani — Tortarolo — Tozzi — Trigona — Trinchera — Tripepi — Trompeo — Turbiglio Sebastiano.

Vaccaj — Valle Angelo — Valle Gregorio — Vendemini — Vendramini — Vischi — Visocchi — Vollaro-De Lieto.

Weill-Weiss — Wollemborg.

Zabeo — Zappi — Zecca — Zizzi.

Sono in congedo:

Calpini.
Gianolio.

Sono ammalati::

Bastogi Michelangelo.
Clementini.
Di Broglio.
Galimberti — Gallavresi — Ghigi.
Lorenzini — Lugli.
Marcora.

Assenti per ufficio pubblico:

Casana — Chinaglia.

Presidente. Lasceremo le urne aperte, ed intanto sorteggerò i nomi dei deputati che dovranno procedere allo spoglio della votazione per la nomina di un commissario nel Consiglio di amministrazione del Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma.

Appena compiuta la votazione, inviterò questa Commissione a riunirsi immediatamente perchè si possa annunziare il risultato della votazione ed, occorrendo, procedere al ballottaggio prima che termini la seduta.

(Fa il sorteggio).

La Commissione degli scrutatori rimane composta degli onorevoli Scaramella-Manetti, Borsarelli, Sacchi, Mestica, Piovene, Piaggio, Weill-Weiss.

Lettura di proposte di legge d'iniziativa parlamentare.

Presidente. Annunzio alla Camera che gli Uffici nella riunione di stamane hanno ammesso alla lettura parecchie proposte d'iniziativa parlamentare.

Se ne dia lettura.

Di Sant'Onofrio, segretario, legge :

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Amadei, Lorenzini, Franceschini e Giovagnoli.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il comune di Poggio Moiano (Umbria) che trovasi situato ad un limite estremo della circoscrizione mandamentale di Rocca Sinibalda, in seguito alla costruzione della nuova strada provinciale orviniense, venne ad avere una comunicazione più agevole ed immediata col mandamento di Orvinio.

Pertanto sorse naturale e spontaneo nella popolazione di Poggio Moiano il desiderio di distaccarsi dal mandamento di Rocca Sinibalda per aggregarsi a quello di Orvinio, considerando principalmente che in questa città, la cui distanza è ridotta a dodici chilometri, hanno sede gli Uffici del registro e del catasto e l'Agenzia delle imposte, per accedere ai quali, nello stato attuale, quegli abitanti devono recarsi a Rieti, capoluogo del circondario, e percorrere così nella via Quinzia una distanza di trentacinque chilometri.

Per dar forma e manifestazione legale ed efficace ai desiderî dei suoi amministrati, il Consiglio comunale di Poggio Moiano, con deliberazione del 3 ottobre 1887, confermata in altra adunanza del 30 aprile 1892, stabiliva l'aggregazione del Comune al mandamento di Orvinio, incaricando la Giunta di fare, a tale scopo, domanda al Consiglio della provincia umbra e, col sostegno del voto provinciale favorevole, proseguire negli atti più opportuni perchè la chiesta aggregazione venisse sanzionata dalla legge.

Avuta notizia di tale risoluzione, il Co-

mune di Rocca Sinibalda, capoluogo del mandamento, fece, com'era da prevedersi, opposizione ai desiderî di Poggio Moiano con argomenti dei quali è facile riconoscere lo scarso valore. Non nega la maggiore distanza che lo separa da Poggio Moiano, ma spera venga diminuita con la nuova strada provinciale che dovrebbe annodare le due linee turanense ed orviniense; riconosce la impossibilità di avere gli Uffici finanziari a cagione della configurazione topografica del mandamento; adduce, per ragione principale della sua opposizione, il timore di perdere l'esistenza di capoluogo mandamentale, perchè altri paesi, i quali si trovano in condizioni simili a quelle di Poggio Moiano, potrebbero imitarne l'esempio.

Quando la domanda del Comune di Poggio Moiano fu discussa, nella seduta 11 settembre 1888, dal Consiglio provinciale dell'Umbria, vennero facilmente dimostrate prive di valido fondamento le opposizioni alla chiesta separazione. In ordine alla più volte ripetuta obiezione, cioè al timore che le conseguenze del distacco di Poggio Moiano riuscissero dannose a Rocca Sinibalda, fu risposto osservando che questo mandamento aveva quindicimila seicentonovantatre abitanti, mentre quello di Orvinio ne aveva soltanto diecimiladuecentottantuno. Ora, separando gli abitanti di Poggio Moiano, che sono milleottocentosessantotto, dal mandamento di Rocca Sinibalda ed aggiungendoli a quelli di Orvinio, ne risulta semplicemente una più equa repartizione di giurisdizione mandamentale: infatti il primo dei due mandamenti avrebbe abitanti tredicimilaottocentoventicinque, il secondo abitanti dodicimilanovantanove.

Alla evidenza di questi dati di fatto dovè consentire lo stesso rappresentante provinciale del mandamento di Rocca Sinibalda, e quindi, senza ulteriori discussioni, venne approvato l'ordine del giorno proposto e così formulato dalla Deputazione provinciale:

« Il Consiglio, visto l'articolo 176 n. 1 della legge comunale e provinciale, delibera di emettere voto favorevole alla separazione del Comune di Poggio Moiano dal mandamento di Rocca Sinibalda ed alla aggregazione del medesimo a quello di Orvinio. »

Per le ragioni stesse che ispirarono la deliberazione del Consiglio provinciale umbro, che possono riassumersi nel perfetto accordo tra i

due comuni di Poggio Moiano e di Orvinio, nella comunicazione più comoda e breve che ora congiunge questi due Comuni, e più nel riflesso che l'aggregazione di Poggio Moiano ad Orvinio, mentre non turba menomamente la circoscrizione giudiziaria, giova efficacemente ai rapporti d'interesse fra le due popolazioni, noi, valendoci della iniziativa parlamentare, proponiamo la seguente proposta di legge:

« *Articolo unico.* Il Comune di Poggio Moiano (Umbria) è separato dal mandamento di Rocca Sinibalda ed aggregato al Comune di Orvinio. »

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Socci.

« Art. 1. Ogni ettaro di terreno incolto suscettibile di cultura ordinaria è gravato della tassa annua di lire tre.

« Art. 2. Il ricavato di questa tassa è destinato alla costituzione di un Istituto di Credito agrario, inteso a soddisfare i bisogni dell'agricoltura nazionale e più specialmente per le bonifiche. »

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Brunicardi, Sanguinetti, Garavetti, Socci, Scaramella-Manetti e Chindamo.

LEGGE ATTUALE

Art. 3.

Tutti i contratti, dai quali derivi entrata o spesa dello Stato, devono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli enumerati nei due articoli seguenti.

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Bovio.

« Art. 1. Non può essere dichiarata la guerra, nè possono farsi trattati di pace, di alleanza, di commercio, se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

« Art. 2. Le terre incolte o neglette saranno espropriate e destinate ad utile pubblico o di chi imprende a coltivarle, secondo norme che saranno stabilite in legge speciale.

« Art. 3. Tutti gli uffici rappresentativi, compreso il Senato, sono elettivi.

« Art. 4. Qualunque porzione del pubblico danaro è sottoposta al controllo delle Camere, così rispetto al metodo di riscossione come all'uso.

« Art. 5. La responsabilità de' ministri può essere rilevata da una delle due Camere e dev'essere giudicata dall'altra. Ma se l'accusa è per violazione della legge comune rientra nella competenza del giudice ordinario.

« Art. 6. I ministri e i sottosegretari di Stato, quando si delibera della loro responsabilità o della fiducia nel Governo, non hanno voto deliberativo.

« Art. 7. Lo Stato riconosce intera la libertà di coscienza. »

Articolo primo.

Agli articoli 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 47, 49, 50, 51, 74 e 75 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3^a) sono sostituiti i seguenti:

Art. 3.

Tutti i contratti, dai quali derivi entrata o spesa dello Stato, devono essere preceduti da pubblici incanti, o da *licitazione privata*, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli enumerati nei due articoli seguenti.

« Quando siano presentate offerte, le quali rechino una riduzione maggiore del 20 per cento al prezzo d'appalto, l'ammini-

Avvertenza: Fra parentesi le proposte del Consiglio di Stato; fra virgole » quelle del progetto Bacchini del 1878; e in *corsivo* quelle dei proponenti il presente disegno di legge.

Art. 4.

Si possono stipulare contratti a partiti privati senza la forma di incanti:

1° per l'acquisto di cose, la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; ecc., ecc.

Art. 5.

Si possono pure stipulare contratti a partiti privati, concorrendovi però speciali ed eccezionali circostanze per omettere la forma degli incanti.

1. Quando si tratti di spesa che non superi lire 10,000, ovvero di spesa che non superi annualmente lire 2,000, e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino i limiti qui stabiliti;

2. Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso e di derrate, quando il valore di stima non superi le lire 8,000, fatta qui pure l'avvertenza soggiunta al numero 1;

3. Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 1.000, e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e semprechè non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo, che uniti a quelli del nuovo contratto eccedano i limiti qui determinati;

4. Per l'acquisto di cavalli di rimonta;

5. Per riparazioni e riduzioni di corredo militare;

strazione potrà annullare l'asta. Ma se non ostante siffatta riduzione, l'amministrazione stimerà di aggiudicare i lavori, sarà preferito quello degli oblatori, la cui offerta sia la più vantaggiosa.

« In niun caso l'Amministrazione potrà accettare diminuzioni maggiori del 25 per cento. Ove si fossero ricevute parecchie offerte di riduzione maggiori del 25 per cento, la sorte deciderà chi fra questi oblatori debba essere l'aggiudicatario ».

Art. 4.

Si possono stipulare contratti a trattativa privata, senza la *forma di incanti o licitazione privata*:

Identico.

Art. 5.

(Si possono stipulare contratti a trattativa privata, quando dagli atti risultino dimostrate speciali ed eccezionali circostanze per cui non convenga provvedere mediante asta pubblica o *licitazione privata*, o secondo i casi, in economia colle norme dell'art. 16:)

(1. Quando si tratti di spesa che non superi lire 25,000 ovvero annue lire 5,000 e lo Stato non sia impegnato per oltre 5 anni;)

(2. Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso e di derrate, quando il valore di stima non superi lire 10,000);

(3. Per le concessioni d'uso o l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti od altri beni immobili, quando la durata del contratto non ecceda i trenta anni, e la somma complessiva delle annualità non ecceda lire 25,000;)

(4. *Identico*);

(5. *Identico*);

6. Per coltivazioni, o fabbricazioni, o forniture a titolo di sperimento;

7. Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando sieno commesse a stabilimenti d'opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti.

(6. *Identico*;)

(7. *Identico*;)

(8. Per la provvista di generi occorrenti al vitto e all'equipaggiamento delle truppe, non che dei foraggi pei quadrupedi dello esercito;)

(9. Per la macinazione e pel trasporto interno dei cereali delle sussistenze militari;)

(10. Per opere impianti e forniture speciali, per le quali l'Amministrazione non stabilisca disegno tecnico suo proprio, ma si proponga di scegliere fra quelli di stabilimenti da essa invitati come più atti alla produzione dell'opera speciale;)

(11. Per i noleggi di navi mercantili pel trasporto eventuale di persone o cose, nei quali l'Amministrazione uniformerà agli usi commerciali, concludendo e rendendo immediatamente esecutorio il contratto di noleggio consueto, senza bisogno di formalità amministrative. Ai noleggi pei servizi continuativi, si provvederà osservando le regole ordinarie).

« 12° quando si tratti di spesa per opere pubbliche che non ecceda lire 50 mila, nel caso di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. »

Art. 9.

Saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, quando superino 40,000 lire, e quelli dei contratti da stipularsi dopo trattative private, quando superino la somma di lire 8,000.

Il Consiglio di Stato darà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto di contratto quanto sulla convenienza amministra-

Art. 9.

(Prima che vengano iniziati i procedimenti d'incanto, di licitazione, o di trattativa privata, debbono essere comunicati al Consiglio di Stato in tempo utile per averne il parere, i progetti dei contratti da stipularsi dopo incanti pubblici o *licitazione privata*, per un valore eccedente lire 200,000, e quelli dei contratti da stipularsi *a trattativa privata* per un valore eccedente lire 25,000).

(Quando trattisi di contratti a trattativa privata, di cui per l'indole loro o per speciali ed eccezionali circostanze, dimostrate negli atti, non possa formularsi un progetto se non dopo gli accordi stabiliti fra le parti, questo verrà sottoposto al Consiglio di Stato prima di emettere il Decreto di approvazione di cui all'articolo 12).

Identico.

tiva; al quale uopo dai Ministeri gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da esso richiesti.

Il parere del Consiglio di Stato sarà sempre dai Ministeri trasmesso alla Corte dei conti, a corredo del Decreto di approvazione del contratto di cui vien chiesta la registrazione.

Art. 13.

Le alienazioni dei beni immobili dello Stato devono essere autorizzate per legge speciale.

Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato e per Regio Decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, le alienazioni e permutate dei beni acquistati all'asta pubblica nell'interesse dello Stato, nelle procedure di espropriazione per la esazione dei crediti e delle imposte, e non destinati a far parte del demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque, fermo il disposto delle leggi vigenti, e la alienazione delle strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessarie.

L'alienazione delle navi dello Stato dovrà essere autorizzata nella legge del bilancio, o per legge speciale.

Art. 14.

Se nella esecuzione di un contratto al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di Stato, sorge la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'articolo 9, prima che si provveda al pagamento finale, dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il suo parere.

Art. 15.

Quando un contratto, pel quale fosse stato sentito il Consiglio di Stato, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio.

Identico.

Art. 13.

(Le alienazioni dei beni immobili che sono o venissero in proprietà dello Stato, quando non facciano, o cessino di far parte del demanio pubblico e non abbisognino all'Amministrazione per servizi governativi, e le concessioni per derivazioni di acque si fanno in conformità delle leggi speciali che le regolano).

Identico.

« Nei contratti per l'eseguimento di opere pubbliche si possono cedere agli appaltatori i materiali derivanti dalle demolizioni. Il valore di tali materiali sarà diffalcato dalle somme dovute agli appaltatori pei lavori eseguiti. »

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

I servizi che per loro natura debbano farsi ad economia, sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Nei casi straordinari non preveduti dai regolamenti, se la spesa da farsi ad economia superi le lire 4,000, è necessario il parere del Consiglio di Stato.

Quando la spesa era preveduta in una somma minore di lire 4,000, ed il fatto provi che la somma non basti, dovrà procedersi nel modo determinato dall'articolo 14.

Art. 20.

Gli uffici di ragioneria presso le Amministrazioni centrali terranno le loro scritture coordinate con la scrittura della Ragioneria generale e in corrispondenza con essa; ed a questo effetto saranno sottoposti alla vigilanza del ragioniere generale.

Non saranno mai considerate come variazioni di contratto le proroghe agli appaltatori accordate dall'ispettore compartimentale del Genio civile o dal Ministero a termini dei regolamenti speciali pel servizio dei lavori pubblici, nè le varianti che fossero anche solo genericamente prevedute nei contratti, purchè eseguite nei limiti di spesa e nei modi da tali regolamenti stabiliti.

« Nei casi in cui si tratti di riconoscere se siano in tutto od in parte inapplicabili le clausole penali stipulate nei contratti a carico degli appaltatori, dovrà udirsi il Consiglio superiore dei lavori pubblici se la multa superi lire 5,000, ed anche il Consiglio di Stato se eccede lire 15,000. » *In tutti gli altri casi basterà il parere dell'ispettore compartimentale del Genio civile.*

Art. 15.

Identico.

(Nei casi straordinari, non preveduti dai regolamenti *speciali predetti*, se la spesa da farsi superi le lire 25,000, prima d'iniziare i lavori si dovrà chiedere il parere del Consiglio di Stato, giustificandone la necessità e il bisogno di provvedervi in economia anzichè per contratto).

(Quando la spesa era preveduta in una somma minore di lire 25,000, *il resto come nell'attuale testo*).

Art. 16.

(Per determinare i limiti di valore e di spesa stabiliti cogli articoli 5, 9, 15, devonsi considerare nella loro integrità le opere, le forniture, e in generale l'oggetto complessivo del contratto o della spesa, esclusa ogni non necessaria divisione in lotti), *che non sia giustificata dalla natura dei lavori e dall'urgenza.*

Art. 20.

(Presso ogni Ministero, o nelle singole Divisioni, o *negli uffici superiori compartimentali dipendenti*, giusta i regolamenti speciali, vi sarà un ufficio o una sezione di ragioneria.

Questi uffici o sezioni terranno le loro scritture coordinate con la scrittura della

Il regolamento indicherà i conti o prospetti sommari e gli altri elementi che, a determinati periodi, le Ragionerie speciali debbano trasmettere alla Ragioneria generale; e stabilirà il modo pel quale resti assicurato presso la medesima il riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria dello Stato.

Art. 47.

I ministri potranno aprire crediti mediante mandati a disposizione di funzionari da essi dipendenti:

1° pel pagamento di quelle fra le spese di riscossione delle entrate, delle quali sarà unito l'elenco alla legge di approvazione dei bilanci di previsione della spesa, salvo ciò che è stabilito per le vincite al lotto;

2° per acquisti, servizi e forniture ad economia, quando non sia necessario provvedervi con mandati di anticipazione;

3° per pagamento di spese fisse od indennità, quando non siano prestabilite in somma certa.

Le spese di giustizia penale e quelle per le vincite al lotto saranno fatte nel modo prescritto dal regolamento, ma dovranno giustificarsi come è prescritto dagli articoli 44 e 55.

Art. 49.

Ogni mese i funzionari delegati, di cui è cenno nell'articolo precedente, presenteranno i conti delle ecc., ecc.

Art. 50.

Nessun mandato a disposizione potrà essere spedito per una somma maggiore di lire 30,000.

Art. 51.

I ministri potranno anche emettere mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia, per somma però che non ecceda le lire 30,000; e così anche mandati di anticipazione per le competenze dei corpi dell'eser-

Ragioneria generale e in corrispondenza con essa; ed a questo effetto saranno sottoposti alla vigilanza della Ragioneria generale).

(Il regolamento stabilirà i conti, i prospetti e gli altri elementi che gli uffici amministrativi o *compartimentali* dovranno trasmettere alle Ragionerie speciali, e queste, a determinati periodi, alla Ragioneria generale; *il resto come nel testo attuale*).

Art. 47.

Identico.

Identico.

Identico.

3° per pagamento di salari, spese fisse, indennità, diarie, soprassoldi e assegni mensili al personale;

4° per pagamento degli acconti agli appaltatori, comprese le società cooperative.

Le spese di giustizia ecc. come nel testo attuale.

Art. 49.

Ogni semestre i funzionari delegati, di cui è cenno nell'articolo precedente presenteranno ecc. (*il resto come nel testo attuale*).

Art. 50.

(Nessun mandato a disposizione potrà essere disposto per una somma maggiore di lire 100,000).

Art. 51.

(I ministri potranno anche emettere mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia, in somma però che non ecceda le lire 30,000; salvo che trattisi di lavori o provviste da farsi *per la sicurezza e sanità pub-*

cito e della marina regolate secondo il bisogno, non che per tutte le somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi di spesa alle legazioni, consolati e missioni all'estero ed alle navi viaggianti fuori Stato; e ciò sempre nei limiti fissati nel bilancio.

Nei mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia sarà sempre fatto riferimento al regolamento approvato con Decreto Reale, di cui è detto al paragrafo 1° dell'articolo 16 della presente legge, ferma la eccezione contemplata dal paragrafo 2° dello stesso articolo.

Il modo del pagamento del debito pubblico nell'interno dello Stato ed all'estero è stabilito dal regolamento, e la giustificazione di questo pagamento sarà fatta ogni sei mesi.

Art. 74.

Il Governo del Re, sentito il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, modificherà il regolamento approvato con Decreto Reale 4 settembre 1870, n. 3852, e successivi, in quanto possa occorrere per mettere le disposizioni regolamentari relative all'amministrazione e contabilità generale in armonia colle disposizioni organiche della legge.

Art. 75.

La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1884.

Art. 76.

È derogato ad ogni disposizione contraria alla presente legge.

blica, in caso di piene, rotte, disastri o calamità pubbliche, oppure che trattisi dell'interesse della difesa dello Stato, nei quali casi le relative anticipazioni potranno raggiungere la somma di lire 60,000).

(Potranno pure emettersi mandati di anticipazione per somme regolate secondo il bisogno per le competenze dei corpi dell'esercito e della marina, per tutte le somme da pagarsi all'estero, e *(il resto come nel testo attuale)*).

Identico.

Identico.

Art. 74.

Il Governo del Re, sentito il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, modificherà il regolamento approvato con Decreto Reale 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3^a) in quanto possa occorrere per mettere le disposizioni regolamentari relative all'amministrazione e contabilità generale in armonia colle disposizioni organiche della presente legge e di quelle del 15 giugno 1893, n. 294.

Art. 75.

La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1894.

Art. 76.

Identico.

Articolo secondo.

« Nei capitoli d'appalto potrà essere stabilito il minimo delle mercedi, che l'appaltatore dovrà assicurare alle diverse categorie di operai.

« Gli appaltatori debbono prestare la cauzione nel modo stabilito dalle vigenti discipline.

« Ma quando si tratti di lavori, il cui importo non ecceda lire 25,000, l'Amministrazione ha la facoltà di accettare dichiarazioni di cauzione fatte da Casse di risparmio, da Banche e da altri istituti di credito riconosciuti dalle leggi dello Stato. »

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Guelpa.

I.

**Modificazioni al Titolo I
della legge sulla Contabilità generale dello Stato**

Appalto dei lavori pubblici — Maximum e minimum del ribasso percentuale — Minimum del salario degli operai.

L'articolo 3 (a) resta così modificato:

Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato, devono essere preceduti dai pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli enumerati negli articoli di questa legge.

a) Le forniture, i trasporti, i lavori, sono dati in appalto separatamente, secondo la natura del servizio e divisi possibilmente in lotti per evitare il monopolio degli appalti e facilitare il concorso agli incanti;

b) Trattandosi di forniture, si avrà cura di formare i lotti in maniera che gli industriali e le Cooperative di produzione d'ogni regione d'Italia concorrendo, trovino modo di mantenere il lavoro agli operai addetti al loro stabilimento;

c) L'avviso d'asta, oltre quanto è prescritto dal regolamento, deve anche indicare il minimum della giornata di lavoro di ciascun operaio;

d) Al pubblico incanto possono soltanto concorrere:

1. Gli industriali che hanno un proprio stabilimento, idoneo al servizio richiesto;

2. I fornitori commercianti, ai termini dell'articolo 8 del Codice di commercio;

3. Le Cooperative di produzione, a norma di legge;

4. Gli intraprenditori dei pubblici lavori, la cui idoneità sia giustificata da un attestato rilasciato dal prefetto della Provincia e vi-

(a) Art. 3. Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato, devono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli enumerati nei due articoli seguenti.

stato al Ministero dei lavori pubblici, in cui sieno enumerate le opere d'arte e di costruzione da essi personalmente compiute, o per mezzo d'una direzione di lavori da essi intraprenditori dipendente;

5. Coloro che essendo stati alla direzione di opere d'arte e di costruzione, possono concorrere; ma devono presentare l'attestato di cui sopra, da cui risulti la loro idoneità nei modi e termini espressi al n. 4 della lettera D) di questo articolo.

c) Sono esclusi dal concorso le Banche direttamente o per interposta persona, gli speculatori e tutte le persone che non hanno i requisiti richiesti, nonchè coloro che nell'eseguire altre imprese, si sieno resi colpevoli di negligenza o di mala fede verso i terzi o verso lo Stato.

L'esclusione deve risultare da un atto del Ministero da cui dipende il servizio per il quale è avvenuto il fatto suaccennato, previo il parere del Consiglio di Stato, sentito nelle sue difese l'interessato.

La scheda segreta ministeriale conterrà il maximum ed il minimum del ribasso percentuale sull'ammontare dell'appalto pubblicato nell'avviso d'asta;

Quando nelle schede ad offerte segrete, due o più concorrenti presenti all'asta, facciano la stessa offerta, e questa si contenga nei limiti del maximum e del minimum del ribasso percentuale fissato nella scheda ministeriale, il lavoro o fornitura verrà egualmente deliberato, ma dividendolo fra i concorrenti in parti uguali, sempre quando la natura del lavoro lo permetta, ovvero mediante estrazione a sorte fra di essi.

L'articolo 5 (a) resta così modificato:

Si possono pure stipulare contratti a par-

(a) Art. 5. Si possono pure stipulare contratti a partiti privati, concorrendovi però speciali circostanze per omettere la forma degli incanti:

1° Quando si tratti di spesa che non superi lire 10,000, ovvero di spesa che non superi annualmente lire 2,000 e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia contratto, computato il quale si oltrepassi i limiti già stabiliti;

2° Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso o di derrate quando il valore non superi lire 8,000, fatta qui pure l'avvertenza soggiunta al n. 1;

3° Per l'appalto dei fondi rustici, fabbricati, fondi ed altri beni immobili, quando la rendita normale sia valutata in somma non maggiore di lire 2,000 e la

tito privato, concorrendovi però speciali ed eccezionali circostanze per omettere la forma degli incanti:

1. Per l'acquisto dei cavalli di riforma;
2. Per riparazioni e riduzioni di corredo militare.

L'articolo 6 (a) resta così modificato:

Qualunque sia il contratto stabilito in conformità dell'articolo 3 e la sua durata, possono essere soltanto chiamati agli incanti, coloro i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte sulla *Gazzetta ufficiale*, abbiano provata la loro idoneità a senso della lettera D dell'articolo 3.

L'articolo 9 (b) resta così modificato:

I progetti dei contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, sono comunicati, *senza distinzione di sorta* al Consiglio di Stato per averne il parere.

Il Consiglio di Stato darà il suo parere sulla regolarità del progetto, sulla convenienza amministrativa, sul *maximum e minimum dei ribassi percentuali sull'ammontare del del lavoro messo in appalto di cui nella scheda*

durata del contratto non ecceda i sei anni e semprechè non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma a tempo, che anche a quelli del nuovo contratto non eccedono i limiti qui determinati;

4° Per l'acquisto dei cavalli di rinonta;

5° Per riparazione e riduzione di corredo militare;

6° Per coltivazioni, o fabbricazioni o forniture a titolo di sperimento;

7° Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando sieno commesse a stabilimenti di Opere pie o per lavori da darsi ai detti detenuti.

(a) Art. 6. Quando nelle condizioni dei contratti che durano più anni si debba stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione del Governo una data quantità della materia da somministrare, ovvero abbia i mezzi necessari per una data fabbricazione potranno essere chiamati agli incanti soltanto coloro i quali dopo avviso pubblicato tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* abbiano provato d'averne i requisiti necessari per l'adempimento di questa condizione.

(b) Art. 9. Saranno comunicati al Consiglio di Stato per averne il parere i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, quando superino lire 10,000 e quelli dei contratti a stipularsi dopo trattative private, quando superano la somma di lire 8,000.

Il Consiglio di Stato darà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto, quanto sulla convenienza amministrativa; al quale uopo dal Ministero gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e schiarimenti che saranno da esso richiesti.

(Il resto dell'articolo identico).

ministeriale, sull'equità del minimum del salario fissato per la giornata di lavoro, ogniqualvolta si tratti di lavori d'arte o di costruzione.

L'articolo 10 (a) sarà così modificato:

Alla fine d'ogni anno, la Corte dei Conti comunicherà al Parlamento l'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato diede il suo parere e la Corte ha registrato.

Tale elenco sarà accompagnato dalla lista delle persone e Cooperative di produzione con le quali lo Stato ha contrattato.

Per ciascun contratto poi s'indicherà l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione, il *maximum ed il minimum del ribasso percentuale, di cui nella scheda ministeriale, non che quello ottenuto all'asta e il minimum del salario per la giornata di lavoro di ciascun operaio nel caso contemplato dall'articolo 9.*

L'articolo 14 resta soppresso.

II.

Modificazione al capo II, libro III, titolo I del Codice Civile. — Dei beni relativamente alle persone cui appartengono.

Inalienabilità dei beni dello Stato, della Provincia e dei Comuni.

L'articolo 430 (b) del Codice civile resta così modificato:

I beni del demanio pubblico sono per loro natura inalienabili; i beni immobili del patrimonio dello Stato sono per legge *egualmente inalienabili.*

Le forme di amministrazione e di godimento dei beni patrimoniali immobili sono determinate da leggi speciali.

(a) Art. 10. Alla fine d'ogni anno, la Corte dei conti comunicherà al Parlamento l'elenco dei contratti dei quali il Consiglio di Stato avrà dato il suo parere e che la Corte avrà registrato.

Per ciascun contratto s'indicherà l'oggetto e la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome ed il domicilio dei contraenti; se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica o per partito privato ed in quest'ultimo caso per quali ragioni tra quelle indicate negli articoli 1 e 5 della presente legge.

(b) Art. 430. I beni del demanio pubblico sono per loro natura inalienabili; quelli del patrimonio dello Stato non si possono alienare che in conformità delle leggi che li riguardano.

L'articolo 432 (a) resta così modificato:

I beni delle Provincie e dei Comuni si distinguono in beni d'uso pubblico o in beni patrimoniali.

I beni patrimoniali immobili sono *inalienabili*; e le forme di amministrazione e di godimento di essi sono determinate da leggi speciali.

III.

Contratto d'affitto dei beni rustici — Locazione di opere agrarie — Contratto di mezzadria — Limitazione del privilegio sui beni mobili del conduttore.

A)

Modificazione al capo II, Sez. I, libro IX Della locazione delle cose.

L'articolo 1571 (b) resta così modificato:

La locazione dei beni rustici, degli opifici e dei terreni incolti può estendersi per un tempo maggiore ai trent'anni, sempre quando non risulti per iscritto della contraria volontà delle parti.

Nel caso di locazione duratura oltre il trentennio, allo scadere di questo avrà luogo la revisione del prezzo di affitto, tanto in favore del locatore, quanto del conduttore.

I miglioramenti procacciati dall'affittavolo al fondo, saranno, per un terzo, devoluti a quello, in base ad estimo, sotto forma d'interesse del capitale speso.

(a) Art. 432. I beni delle provincie e dei comuni si distinguono in beni di uso pubblico, e in beni patrimoniali. La destinazione, il modo, e le condizioni dell'uso pubblico e le forme di amministrazione e di alienazione dei beni patrimoniali sono determinate da leggi speciali.

(b) CAPO II. — *Della locazione delle cose, sezione I. — Delle regole comuni alle locazioni delle case e dei beni rustici.* — Art. 1571. Le locazioni d'immobili non possono stipularsi per un tempo eccedente i trent'anni. Quelle che venissero fatte per maggior tempo s'intendono ristrette ai trenta anni, computabili dal giorno in cui ebbero principio. Qualunque patto contrario è di nessun effetto.

Trattandosi di locazione di una casa per abitazione, può pattuirsi che la medesima duri tutta la vita dell'inquilino e anche sino a due anni dopo.

Le locazioni dei terreni affatto incolti, che si fanno col patto di dissodarli e di ridurli a coltura, possono anche estendersi a un tempo maggiore di trent'anni ma non oltre i cento.

Trattandosi della locazione di una casa per abitazione, può pattuirsi che la medesima duri tutta la vita dell'inquilino ed anche sino a due anni dopo.

L'articolo 1572 (a) resta così modificato:

La locazione che eccede i trent'anni non è permessa a coloro i quali non possono fare che gli atti di semplice amministrazione.

L'articolo 1576 (b) resta così modificato:

Il locatore è tenuto a consegnare la casa in buono stato di riparazioni di ogni specie.

Deve farvi durante la locazione tutte quelle riparazioni che possono essere necessarie, eccettuate le piccole riparazioni che per uso sono a carico del conduttore.

Le case di abitazione annesse ai fondi rustici affittati, devono essere costrutte e riparate secondo le regole d'igiene ed è prescritto dalla Legge sulla Tutela dell'igiene e della Sanità pubblica.

Nel caso di fondi incolti ed in bonificazione, la Stato, la Provincia, il Comune, qualsiasi Istituto ed il privato, ciascuno per ciò che può riguardarlo, sono obbligati, man mano che si è proceduto nella bonificazione e si affitta o si dà in mezzadria, di costruire le case coloniche necessarie e di conservarle nei modi sopra indicati.

In difetto, la cosa s'intenderà come non consegnata e la locazione resta risolta di diritto per colpa del locatore.

L'articolo 1583 (c) resta così modificato:

Il conduttore ha tre obbligazioni principali:

1° deve servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia e per l'uso determinato nel

(a) Art. 1572. La locazione che eccede i nove anni, non è permesso a coloro i quali non possono fare se non gli atti di semplice amministrazione.

(b) Art. 1576. Il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di riparazione d'ogni specie.

Deve farvi, durante la locazione, tutte quelle riparazioni che possono essere necessarie, eccettuate le piccole riparazioni che per uso sono a carico del conduttore.

(c) Art. 1583. Il conduttore ha due obbligazioni principali:

1° Deve servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, e per l'uso determinato nel contratto, o in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi secondo le circostanze;

2° Deve pagare il prezzo della locazione nei termini convenuti.

contratto, o in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi secondo le circostanze;

2° deve pagare il prezzo della locazione nei termini convenuti;

3° deve risarcire il danno arrecato con la sua negligenza od imperizia e deve sempre assicurare contro gli incendi la cosa locata, non che i mobili suoi.

Il difetto di assicurazione dà senza altro al locatore diritto alla rescissione del contratto per colpa del conduttore.

Gli articoli 1588 (*a*¹), 1589 (*a*²), 1590 (*a*³) sono soppressi.

L'articolo 1592 (*b*) è così modificato:

Spirato il termine stabilito nel contratto di locazione, se il conduttore rimane od è lasciato in possesso, si ha per rinnovata la locazione *in conformità del termine fissato nella precedente locazione.*

B)

Modificazioni alla Sezione III — Regole particolari alla locazione dei fondi rustici.

L'articolo 1614 (*c*) resta così modificato:

Se in un contratto d'affitto si dà ai fondi

(*a*¹) Art. 1588. Il conduttore è obbligato pe' deterioramenti e per le perdite che avvengono durante il suo godimento, quando non provi che siano avvenute senza sua colpa.

È pur obbligato pe' deterioramenti e per le perdite cagionate dalle persone della sua famiglia o dai suoi sub-conduttori.

(*a*²) Art. 1589. Egli è obbligato per l'incendio quando non provi:

che è avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore o per difetto di costruzione o non ostante la diligenza ad usarsi da ogni accurato padre di famiglia;

o che il fuoco si è comunicato da una casa o da un fondo vicino.

(*a*³) Art. 1590. Se una casa è abitata da più inquilini, tutti sono obbligati per l'incendio in concorso col locatore. Se anch'esso vi abita, ciascuno in proporzione del valore della parte da esso occupata.

Eccetto che provino che l'incendio è cominciato nell'abitazione di uno di essi, nel qual caso questo solo deve essere responsabile:

o che alcuno di essi provi che l'incendio non ha potuto cominciare nella sua abitazione, nel qual caso questi non è responsabile.

(*b*) Art. 1592. Spirato il termine stabilito nel contratto di locazione, se il conduttore rimane ed è lasciato in possesso, si ha per rinnovata la locazione il cui effetto è regolato dall'articolo relativo alle locazioni fatte senza determinazione di tempo.

(*c*) Se in contratto d'affitto si dà ai fondi una maggiore o minore estensione di quella che realmente hanno, non si fa luogo alla diminuzione od all'aumento del fitto che nei casi e nel termine e secondo le regole spiegate nel titolo della *vendita.*

una maggiore o minore estensione di quella che realmente hanno, non si fa luogo alla diminuzione od aumento del fitto che nel caso, nel termine e secondo le regole spiegate nel titolo della *vendita.*

Il contratto d'affitto dei fondi rustici non può essere inferiore alla durata di cinque anni; e s'intenderà per rinnovato, se non vi ha licenza per iscritto, almeno un'anno prima della scadenza del termine pattuito.

Il contratto d'affitto dei boschi, non può essere inferiore ad anni dieci; e se non si dà o non si riceve licenza per iscritto un anno prima, s'intenderà di diritto duraturo per anni venti, compreso il tempo decorso.

Se unitamente ai boschi sono affittati fondi coltivati, allora l'affitto sarà unico, cioè, non minore di anni cinque, salvo che le parti espressamente si riferiscano al capoverso precedente.

Per l'affitto dei beni rustici e per la bonificazione dei terreni incolti possono costituirsi Università agrarie, Consorzi, Cooperative agrarie, in conformità delle leggi speciali vigenti.

Gli articoli 1617 (*a*¹) e 1618 (*a*²) restano così fusi e modificati:

1° Se durante l'affitto, la totalità o almeno la metà del raccolto di un anno perisce, l'affittuario può domandare una riduzione di fitto proporzionata alla perdita patita;

2° sono esclusi da questa riduzione gli affitti dei fondi per i quali, essendo soggetti alla periodicità della grandine, questa perdita venne già calcolata nella valutazione del prezzo d'affitto.

(*a*¹) Art. 1617. Se l'affitto è fatto per più anni, o durante lo stesso la totalità o almeno la metà della raccolta di un anno perisce per casi fortuiti, l'affittuario può domandare una riduzione del fitto, eccetto che sia compensato dalle precedenti raccolte.

Se non è compensato, non si fa luogo a determinare la riduzione che alla fine dell'affitto; nel qual tempo si fa un conguaglio coi frutti raccolti in tutti gli anni del medesimo.

Frattanto può l'autorità giudiziaria dispensare temporaneamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto, in proporzione del danno sofferto.

(*a*²) Art. 1618. Se l'affitto è per un anno solo, ed è accaduta la perdita o della totalità o almeno della metà de' frutti, l'affittuario viene esonerato da una parte proporzionata del fitto.

Non può pretendere alcuna riduzione, se la perdita è minore della metà.

Gli articoli 1620, (a¹) 1621, (a²) 1622, (a³) 1623 (a⁴) e 1624 (a⁵) sono soppressi.

L'articolo 1626 (b) resta così modificato:

L'affittuario che cessa, deve pure lasciare la paglia, lo strame ed il concime dell'annata, se li ha ricevuti al principio dell'affitto; se non li ha ricevuti il locatore può ritenerli secondo la stima.

Deve anche lasciare il fieno, ma limitatamente alle semplici invernaglie, destinate all'alimentazione degli animali che restano nel fondo.

Per tutto ciò che non è previsto nei precedenti articoli, si osservano le consuetudini e le disposizioni raccolte nello Statuto Agrario d'ogni regione ai sensi dell'articolo 201 della Legge comunale e provinciale n. 9.

Le controversie che insorgeranno fra locatore e conduttore, ogni qualvolta non riguardano la durata o la validità del contratto di locazione, sono risolte dai *Probi-viri*.

C).

Modificazioni al capo III della locazione d'opere.

L'articolo 1627 (c) resta così modificato:

Vi sono tre principali specie di locazione di opere e di industrie;

(a¹) Art. 1620. L'affittuario può con una espressa convenzione assoggettarsi ai casi fortuiti.

(a²) Art. 1621. Tale convenzione non s'intende fatta che nei casi fortuiti ordinari, come la grandine, il fulmine, la brina.

Essa non s'intende fatta per casi fortuiti straordinari, come le devastazioni della guerra, o una inondazione a cui non sia d'ordinario sottoposto il paese, eccetto che l'affittuario siasi assoggettato a tutti i casi fortuiti preveduti ed impreveduti.

(a³) Art. 1622. L'affitto di un fondo rustico senza determinazione di tempo si reputa fatto per tempo che è necessario, affinché l'affittuario raccolga tutti i frutti del fondo locato.

L'affitto di terreni colti, quando sono divisi in porzioni coltivabili alternativamente, si reputa fatto per tanti anni quante sono le porzioni.

(a⁴) Art. 1623. L'affitto de' fondi rustici, quantunque fatto senza determinazione di tempo, cessa di diritto collo spirare del tempo per cui s'intende fatto, a norma del precedente articolo.

(a⁵) Art. 1624. Se allo spirare dell'affitto di fondi rustici fatto per tempo indeterminato l'affittuario continua ed è lasciato in possesso, ne risulta un nuovo affitto, il cui effetto è determinato dall'articolo 1622.

(b) Art. 1626. L'affittuario che cessa deve pure lasciare la paglia, lo strame ed il concime dell'annata. Se li ha ricevuti al principio dell'affitto; se non li ha ricevuti, il locatore può ritenerli secondo la stima.

(c) CAPO III. Tutela del contratto di lavoro. — Locazione di opere. Art. 1627. Vi sono tre principali specie di locazione di opere e di industria:

1° quella per cui le persone obbligano la propria opera all'altrui servizio;

2° quella dei vetturini ecc.

3° quella degli imprenditori ecc

1° quella per cui le persone obbligano la propria opera all'altrui servizio;

2° quella dei vetturini sì per terra come per acqua, che s'incaricano del trasporto delle persone e delle cose;

3° quella degli intraprenditori di opere ad appalto o cottimo.

Quando la specie di locazione d'opere di cui al numero 1 ha luogo negli opifici industriali, ferrovie, sieno esse concesse a società private, sieno esercitate dallo Stato, tranvie, trasporti di terra e di mare e *fondi rustici colti od incolti* esso è regolato dalle seguenti disposizioni. (1)

(1) Vedasi Proposta Guelpa di legislazione sociale, Legislatura XVIII, 1^a Sessione 1890-91-92, documento e disegno di legge, n. 296, pagina 27 del tenore seguente:

« Quando la specie di locazione d'opere di cui al n. 1 ha luogo negli opifici industriali, ferrovie, sieno esse concesse a Società private od esercitate dallo Stato, tranvie, trasporti di terra e di mare, essa è regolata dalle seguenti disposizioni:

1° Nessuno può obbligare la propria forza di lavoro che a tempo e per la sola durata di ore pattuita od altrimenti stabilita da regolamenti o da leggi speciali e per il genere di lavoro su cui si fece il contratto;

2° Il salario corrispondente al lavoro contrattato dev'essere determinato e tenuto immutabile sino alla compiuta esecuzione del genere di lavoro che fu considerato nel fissarlo; senza alcun riguardo al maggiore o minore profitto che ne derivò al committente.

Nel caso di salario indeterminato hanno luogo le seguenti regole:

a) Il salario sarà fissato in riguardo alla indole del lavoro, ed alle consuetudini industriali per la remunerazione di quella data forma di lavoro;

b) Se l'operaio già ebbe in precedenza a lavorare presso il medesimo committente, sarà pagato in conformità del salario allora in vigore per quel genere di lavoro, ovvero in base alla tariffa generale adottata o consentita in quello stabilimento industriale.

3° Il salario verrà sempre corrisposto in moneta corrente, esclusa ogni altra forma di pagamento, specie quella in derrate.

Contravvenendo a tale disposizione, del salario così pagato non sarà tenuto nessun conto e l'operaio avrà sempre dritto di pretendere il pagamento in moneta.

4° il salario dovuto all'operaio non potrà mai essere compensato con crediti liquidi od illiquidi che il committente o i membri della famiglia di questi abbiano verso l'operaio o sua famiglia.

5° Gli orfani, i minori, i trovatelli di ambi i sessi, raggiunta l'età di anni dodici, hanno diritto ad un salario, in base ai prezzi correnti, sia che prestino servizio direttamente a profitto della famiglia presso cui fossero ricoverati, sia che lavorino altrove per conto di questa.

Per tutto ciò che non è disposto o non è applicabile alla locazione delle opere agrarie in questi articoli, si osserveranno le consuetudini e le disposizioni raccolte nello statuto agrario d'ogni regione d'Italia ai sensi dello articolo 201 n. 9 della legge comunale e provinciale.

6° È vietato di ordinare all'operaio lavori diversi da quelli che formano oggetto del contratto di lavoro.

In caso di urgenza, il committente potrà ordinarli, ma per la sola ed esclusiva durata dell'urgenza, corrispondendo e ad giorni ed ore, il maggior salario annesso a quel diverso genere di lavoro.

7° In caso di lesione, il contratto di lavoro è rescisso di diritto.

Vi è lesione:

a) quando in qualsiasi modo venga scemato od alterato il salario;

b) quando la materia lavorabile, per la cattiva o diversa qualità richieda un consumo di tempo eccedente l'ordinario per consimile lavoro;

c) quando l'operaio e l'operaia non hanno attitudine o pratica nel lavoro da essi assunto.

8° Il salario dovrà essere pagato ogni otto giorni senza alcuna ritenuta, tranne quanto è disposto per le multe.

9° Tanto il committente quanto l'operaio devono eseguire il contratto di lavoro con la massima buona fede.

10° In caso d'inadempimento, ambe le parti sono tenute al risarcimento dei danni, ma la colpa dell'operaio dovrà sempre essere provata dal committente.

11° Il committente non può licenziare l'operaio prima del termine, senza un preavviso di otto giorni, eccettuato il caso di fragranza di furto.

12° Le multe che siano ritenute sul salario per ritardo nell'entrata, o per difetti nell'esecuzione del lavoro dannoso al committente, andranno per un terzo a favore di questo, e per gli altri due terzi a favore della Cassa per gli inabili istituita nel luogo o di altra istituzione operaia di previdenza o di beneficenza da essi consentita.

13° Il lavoro notturno sarà regolato con le norme sopra stabilite, salvo quelle modificazioni dipendenti dalle leggi speciali d'igiene, dal Codice di sanità in vigore, non che dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli nelle fabbriche.

14° Se del contratto del lavoro risulta per iscritto o per libretto, basterà per la presentazione di esso in giudizio l'applicazione di una marca da bollo di 0,10, esente da ogni qualsiasi tassa di registro.

15° Le controversie risguardanti il contratto di lavoro, nessuna esclusa, vengono giudicate dal tribunale dei *probi-civi* in conformità delle disposizioni vigenti.

D).

Modificazioni al capo IV titolo IX della mezzadria, o masseria o colonia.

L'articolo 1647 (a) resta così modificato:

Colui che coltiva un fondo col patto di dividere i frutti col locatore, si chiama mezzaiuolo, mezzadro, massaro o colono e il contratto che ne risulta si chiama mezzadria, masseria o colonia.

La durata del contratto di mezzadria non può mai essere inferiore a cinque anni; e s'intende rinnovato per la stessa durata di tempo, se non si dà, o non si riceve licenza per iscritto un anno prima della scadenza del termine pattuito.

La divisione dei frutti avrà luogo in parti eguali fra proprietario e mezzadro ad eccezione dei prati il cui godimento fatto dal mezzadro è da regolarsi secondo le regole dell'affitto dei fondi rustici.

Il contratto agrario detto *gabellotto* ed ogni altro d'eguale natura sono aboliti.

La mezzadria, masseria o colonia deve aver luogo direttamente fra proprietario e mezzadro.

L'articolo 1651 (b) resta così modificato.

La mezzadria, masseria o colonia in qualunque modo sia fatta non cessa mai di diritto; ma il locatore deve sempre dare ed il colono prendere licenza entro il termine fissato nel contratto e in conformità delle consuetudini e disposizioni dello statuto agrario di cui nell'articolo 201, n. 9 della legge comunale e provinciale

Per la durata del contratto di mezzadria e per ciò che ha tratto per l'igiene delle case coloniche e per ogni altro che sia consono, sono comuni al contratto di mezzadria le regole stabilite in generale per le locazioni delle cose e in particolare per le locazioni dei fondi rustici.

(a) CAPO IV. Della mezzadria o masseria o colonia. Art. 1647. Colui che coltiva un fondo col patto di dividere i frutti col locatore si chiama mezzaiuolo, mezzadro, massaro o colono, e il contratto che ne risulta, si chiama mezzadria, masseria o colonia.

(b) 1651. La colonia, in qualunque modo sia fatta non cessa mai di diritto; ma il locatore deve dare o il colono prendere licenza entro il tempo fissato dalla consuetudine.

L'articolo 1654 (a) resta così modificato:

Oltre le disposizioni, consuetudini e regole sopradette, hanno luogo ancora le presenti norme:

(Seguono gli articoli 1655, 1656, 1657, 1658 e 1659 del Codice civile).

Le controversie che insorgeranno fra il proprietario ed il mezzadro, quando non riguardino la durata o la validità del contratto, saranno sempre giudicate dai *probi-viri*.

E).

Modificazioni al § 2 titolo XXIII dei privilegi sopra determinati mobili.

L'articolo 1958 (b) resta così modificato:

Hanno privilegio speciale:

1° I crediti dello Stato per i diritti di dogana e registro;

(a) In tutto ciò che non è regolato dalle disposizioni precedenti o da convenzioni espresse, si osservano nel contratto di masseria le consuetudini locali.

In mancanza di consuetudini o di convenzioni espresse hanno luogo le regole seguenti.

(b) § II. *Dei privilegi sopra determinati mobili.* — Art. 1958. Hanno privilegio speciale:

1. I crediti dello Stato per i diritti di dogana e di registro, e per ogni altro dazio o tributo indiretto sopra i mobili che ne furono l'oggetto;

2. I crediti dei canoni sopra i frutti del fondo enfiteutico raccolti nell'anno e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse al fondo e provegnenti dal medesimo.

Questo privilegio ha luogo pel credito dell'anno in corso e dell'antecedente;

3. I crediti delle pigioni e dei fitti degli immobili, sopra i frutti raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provegnenti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo affittato, od a fornire il fondo medesimo o la casa appigionata.

Questo privilegio ha luogo pel credito dell'anno in corso, dell'antecedente e delle scadenze successive portate dai contratti di locazione, se questa ha data certa, e solo pel credito dell'annata in corso e della susseguente, se non è certa la data della locazione. In ambidue i casi gli altri creditori hanno il diritto di sottrarre nelle ragioni del conduttore, di sublocare durante il tempo pel quale il locatore esercita il suo privilegio, quantunque ciò fosse vietato nel contratto di locazione, e di esigere le pigioni e i fitti pagando al locatore tutto ciò che gli fosse dovuto con privilegio, e cautelandolo inoltre pel credito non ancora scaduto.

Lo stesso privilegio ha luogo a favore del locatore per i danni recati agli edifici e fondi locati, per le riparazioni che sono a carico del conduttore, la restitu-

2° I crediti dei canoni sopra i frutti del fondo enfiteutico raccolti nell'anno;

3° I crediti dei fitti dei beni rustici sopra i frutti raccolti nell'anno.

zione delle scorte e tutto ciò che concerne l'esecuzione del contratto.

Il privilegio sopra attribuito al locatore sui mobili di cui è fornita la cosa od il fondo locato, comprende non solo quelli di proprietà dell'inquilino od affittuario e del subinquilino o subaffittuario, ma anche quelli che fossero di proprietà altrui, finchè si trovano nella casa o nel fondo locato, salvo che si tratti di cose derubate o smarrite, ovvero sia provato che il locatore, al tempo dell'introduzione, sapeva che le cose introdotte spettavano ad altri.

Il privilegio sopra i frutti ha luogo anche quando essi appartengono al subaffittuario.

Il privilegio sopra le cose che servono a fornire l'immobile locato od alla sua coltivazione, se esse appartengono al subaffittuario, ha luogo per ciò che questi deve, senza tener conto delle anticipazioni.

Il locatore può sequestrare i mobili su cui cade il privilegio, qualora dalla casa o dal fondo locato siano stati trasportati altrove senza il suo assenso e conserva sopra essi il privilegio, purchè ne abbia promossa l'azione nel termine di quaranta giorni dal trasporto, se si tratta dei mobili di cui era fornito il fondo rustico, o nel termine di giorni quindici, se si tratta dei mobili di cui era fornita la casa, salvi però i diritti acquistati dai terzi dopo il trasporto;

4. I crediti dipendenti dal contratto di masseria, mezzadria o colonia parziaria, tanto in favore dei locatori quanto dei coloni sulla parte rispettiva dei frutti, e sui mobili di cui sono forniti il fondo e la casa concessi a masseria;

5. Le somme dovute per le sementi ed i lavori di coltivazione e raccolta dell'annata, sui frutti della raccolta;

6. Il credito della persona a cui favore fu costituito il pegno, sopra i mobili di cui il creditore è in possesso;

7. Le spese fatte per la conservazione o pel miglioramento di mobili, sopra gli stessi mobili conservati o migliorati, sempre che si trovino ancora presso coloro che fecero le dette spese;

8. Le somministrazioni e le mercedi dell'albergatore, sopra gli effetti del viandante che sono stati portati e sono tuttora nel suo albergo;

9. Le spese di trasporto, di dogana e di dazio, sopra gli effetti trasportati che rimangono ancora presso colui che li trasportò o che sono stati da lui consegnati, semprechè in quest'ultimo caso gli effetti si trovino ancora presso il consegnatario, e l'azione venga promossa entro tre giorni dalla consegna;

10. I crediti di indennità per abusi o prevaricazioni commesse dagli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, sui valori dati per malleveria e sugli interessi che ne fossero dovuti;

11. Le somme dovute dai contabili dello Stato, dei Comuni o di altri corpi morali per fatti dipendenti dalle loro funzioni, sui valori dati per malleveria e relativi interessi.

Questo privilegio ha luogo per il credito del fitto dell'anno in corso e per la restituzione delle scorte di proprietà del locatore.

4° Gli altri creditori avranno diritto di sottentrare nelle ragioni del creditore, di sublocare durante il tempo per il quale il locatore esercita il suo privilegio, quantunque ciò fosse vietato nel contratto di locazione e di esigere i fitti pagando al locatore tutto ciò che gli fosse dovuto in base al contratto e cautelandolo inoltre per il credito non ancora scaduto;

5° Lo stesso privilegio compete al locatore dei mobili di cui è fornita la casa sia urbana o rustica; e comprende non solo quelli di proprietà dell'inquilino od affittuario, del sub-inquilino o sub-affittuario, ma anche quelli che fossero di proprietà altrui, sinchè si trovano nella cosa o nei fondo locato, salvo che si tratti di cose smarrite o derubate, ovvero sia provato che il locatore, al tempo della introduzione sapeva che le cose introdotte spettavano ad altri.

(Vedasi il seguito dell'articolo nel Codice civile).

6° I crediti dipendenti dal contratto di mezzadria o colonìa parziaria, tanto in favore dei locatori quanto dei coloni sulla parte rispettiva dei frutti.

IV.

Statuti agrarii provinciali.

Modificazione all'articolo 201, n. 9 della legge comunale e provinciale.

L'articolo 201 (a) resta così modificato :

Spetta al Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni:

- 1°
- 2°
- 3°
- 4°
- 5°
- 6°
- 7°
- 8°
- 9° Alla compilazione degli Statuti agrarii

(a) 9° Alle discipline per la conservazione ed il taglio dei boschi per le consuetudini e gli usi agrarii.

in base alle consuetudini ed alle vigenti leggi che regolano:

a) Il contratto di affitto dei beni rustici:

b) Il contratto di mezzadria, masseria o colonia;

c) La locazione delle opere agrarie.

Inoltre tutto ciò che può occorrere per la conservazione ed il taglio dei boschi secondo le consuetudini e gli usi agrarii.

V.

Avocazione allo Stato dell' insegnamento elementare e nomina dei maestri. — Tassa scolastica progressiva.

Modificazione al titolo V della legge sulla pubblica istruzione 13 novembre 1859.

L'articolo 317 (a) resta così modificato :

L'istruzione elementare è data in tutti i Comuni.

Vi provvede lo Stato in proporzione delle facoltà dei Comuni e secondo i bisogni dei suoi abitanti.

L'istruzione elementare è obbligatoria e gratuita.

Però tutti i contribuenti all'imposta diretta, (salvo l'esenzione del *minimum* d'esistenza) pagheranno in ogni Comune, una tassa scolastica progressiva, il cui provento sarà per un terzo devoluto al Monte pensioni dei maestri o maestre e gli altri due terzi, verranno costituiti in fondo speciale per l'incremento dell'istruzione elementare nazionale.

L'articolo 332 (b) resta così modificato :

I maestri e maestre delle scuole elementari comunali saranno eletti dal Governo a scelta, per titoli, sulla lista compilata dal Consiglio provinciale scolastico, d'ogni Provincia del Regno.

(a) Art. 317. L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i Comuni. Questi ei provvedono in proporzione dalle loro famiglie e secondo i bisogni dei loro abitanti.

(b) Art. 332. I maestri delle scuole comunali elementari sono eletti dai Municipi. Spetta ai Consigli provinciali per le scuole il riconoscere, salvo ricorso al ministro, se le elezioni sieno state fatte in conformità della legge.

Nessun maestro o maestra potrà essere traslocato fuori della Provincia della cui lista fa parte salvo che ne facesse speciale domanda.

L'articolo 333 (a) resta così modificato:

La prima elezione sarà duratura per un triennio, senz'altro preavviso.

Se però il maestro o la maestra avranno riportato il certificato di lodevole servizio, entreranno senz'altro a far parte del corpo degli insegnanti elementari del Regno con diritto alla pensione, e computo in essa del triennio trascorso.

L'articolo 343 (b) resta così modificato:

Le scuole comunali stabilite nel Comune o nelle borgate aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti e quelle che non stanno aperte se non una parte dell'anno, non andranno soggette a tale classificazione (vedansi gli art. 340 e seg.).

Non pertanto, al fine solo di cui nell'articolo precedente, ognuna di quelle che stanno aperte tutto l'anno scolastico, potrà, ad istanza del relativo Municipio, essere collocata nell'ultima classe delle rurali.

Il Governo determinerà ogni quinquennio lo stipendio da assegnarsi agli insegnanti preposti a queste scuole.

L'articolo 344 (c) resta così modificato:

Il Governo provvede agli stipendi dei maestri e delle maestre ed alle altre spese occorrenti alla conservazione delle rispettive scuole:

a) con le rendite del Comune destinate all'istruzione elementare;

(a) Art. 333. Ogni elezione, quando tra l'eletto ed il Municipio non siasi convenuto di più breve tempo, si intenderà fatta per un triennio. Allo scadere del primo triennio il maestro potrà essere confermato per un secondo biennio o più, ed anche a vita ove lo creda il Municipio.

(b) Art. 343. (Identico in tutto salvo nell'ultimo capoverso). I Municipi determineranno, salvo l'approvazione dell'autorità superiore, ciascuno secondo i propri mezzi, lo stipendio da assegnarsi agli insegnanti preposti a queste scuole.

(c) Art. 344. I Comuni provvedono agli stipendi dei maestri e delle maestre ed alle altre spese occorrenti per lo stabilimento e la conservazione delle rispettive scuole con le rendite destinate all'istruzione elementare con le entrate proprie, con l'imposta comunale ordinaria.

- b) con l'entrate proprie;
- c) con l'imposta ordinaria comunale;
- d) con il sussidio dello Stato e delle Provincie;
- e) con la tassa scolastica.

Presidente. Sarà stabilito in altra seduta il giorno per lo svolgimento di queste proposte di legge.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Sonnino Sidney, ministro delle finanze interim del tesoro. In unione col mio collega il ministro degli affari esteri, mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per dare esecuzione all'accordo monetario sottoscritto a Parigi il 15 novembre 1893.

Domando che sia mandato alla Commissione permanente pei trattati internazionali e le tariffe.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito ai signori deputati.

L'onorevole ministro chiede che questo disegno di legge sia trasmesso alla Commissione dei trattati internazionali.

Se non vi sono osservazioni, questa proposta s'intenderà approvata.

(È approvata).

Interrogazioni.

Presidente. Passeremo alle interrogazioni. L'onorevole ministro della guerra ha chiesto di parlare.

Ne ha facoltà.

Mocenni, ministro della guerra. (Segni di attenzione). Avendo ricevuto notizia che dall'onorevole collega Danieli fu presentata alla Presidenza una domanda d'interrogazione per conoscere le notizie pervenute al Governo del Re, dall'Africa, mi onoro di comunicare alla Camera quelle notizie, che mi sono pervenute con un telegramma di questa mattina.

Ieri mattina, circa le ore 11, un grosso corpo di Dervisci, forte di 6,000 fuocili e 4,000 lance, si è presentato innanzi al forte di Agordat, schierandosi in battaglia con la in-

tenzione evidente di attaccare quella posizione.

Il comandante delle nostre truppe colonnello Arimondi dubitando che l'attacco potesse essere procrastinato alla notte, ha creduto di prendere l'offensiva e ha guidato le sue truppe valorosamente all'attacco di codesti Dervisci. Dopo un combattimento feroce, i Dervisci sono stati interamente sconfitti, e le notizie nostre portano che essi sono completamente in ritirata. (*Vive approvazioni*).

Essi hanno lasciato sul campo di battaglia parecchie centinaia di fucili, sessanta bandiere e una mitragliatrice. Tra i morti si sono trovati il capo Hamed-Ali e parecchi Emiri. Naturalmente i colleghi comprenderanno che in un combattimento così forte abbiamo avuto diverse perdite, e fra queste alcune abbastanza dolorose; ma sopra queste io non ho particolari.

È inutile che soggiunga come io mi senta orgoglioso di questa nuova prova dei nostri soldati. (*Vivi e prolungati applausi — Alcune interruzioni all'estrema sinistra — Proteste contro le interruzioni in tutte le altre parti della Camera*).

Molte voci. Evviva l'esercito! (*Nuovi generali applausi*).

Presidente. Seguendo l'ordine del giorno, viene prima la interrogazione degli onorevoli Tittoni e Socci.

Imbriani. Chiedo di parlare su le comunicazioni del Governo.

Presidente. Onorevole Imbriani, io non posso darle facoltà di parlare perchè l'onorevole ministro della guerra ha risposto ad un'interrogazione e non potrebbe parlare che l'interrogante.

Imbriani. Ma non si tratta di un'interrogazione! (*Rumori*).

Valli Eugenio. Onorevole presidente, si tratta di una vittoria del nostro esercito e neanche una parola... (*Rumori*).

Presidente. Onorevole collega, con l'applauso all'esercito italiano, al quale abbiamo tutti partecipato, abbiamo espresso i nostri sentimenti assai più eloquentemente che io singolarmente non avrei potuto fare (*Bene!*)

Ed ora dirò all'onorevole Imbriani che il nostro regolamento stabilisce che nessuno, trattandosi di interrogazioni, possa intervenire nella discussione. Dopo la risposta dei ministri è solo all'interrogante che spetta il diritto di replicare per dire se sia o no so-

disfatto. Questo diritto quindi spetterebbe soltanto all'onorevole Danieli, il quale però ha giustamente compreso che gli applausi della Camera erano tali da dispensarlo dal dichiarare personalmente la sua soddisfazione. (*Benissimo!*)

Quindi mi duole di non poter dare facoltà di parlare all'onorevole Imbriani.

Imbriani. Per un appello al regolamento!

Voci. Ma che appello?

Presidente. Indichi in che fu violato il regolamento... (*Rumori*).

Imbriani. Vi sono state delle comunicazioni del Governo.

Voci. Ma non sono dichiarazioni del Governo!

Imbriani. Si ha il diritto di rispondere. (*Rumori — Interruzioni*).

Voci. No!

Imbriani. Come no?

Voci. No! no!

Imbriani. Voglio sapere che altro può assumere l'aspetto di comunicazioni del Governo, se non l'ha una cosa di questa importanza!

Presidente. Io non posso proscioglierla dalle disposizioni regolamentari; debbo fare eseguire il regolamento.

Imbriani. Allora, io farò un'altra interrogazione, immediatamente; perchè noi, avversari della politica africana... (*Rumori vivissimi*).

Oggi, è vittoria, domani possono essere busse! (*Rumori vivissimi*).

Voci. Crepi l'astrologo! (*Interruzioni dell'onorevole Baratieri*).

Prampolini. È sempre una sconfitta, pel paese che paga!

Imbriani (*Rivolto all'onorevole Baratieri*) Governatore dell'Eritrea, non fate il Sacripante! Andate in Africa al vostro posto. (*Rumori — Agitazione — Molti deputati stanno nell'emiciclo*).

Presidente. Onorevoli colleghi, vadano al loro posto! Proseguiamo nell'ordine del giorno.

Gli onorevoli Tittoni e Socci chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, circa i danni che derivano al libero commercio dall'attuale monopolio nel rimorchio dei bastimenti sul Tevere.

(*Continua l'agitazione*).

Onorevole ministro, parli!

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Poche parole devo rispondere agli onorevoli interroganti.

Il monopolio del rimorchio dei bastimenti sul Tevere viene esercitato da una Società, in conseguenza di un contratto stipulato col Governo pontificio, il quale deve durare ancora molti anni, ed il Governo non può pigliare di sua iniziativa nessun provvedimento, finchè non venga a scadere il termine fissato dal contratto.

Se gli onorevoli interroganti hanno qualche proposta da presentare, il Governo se ne occuperà con gran piacere. Ma, allo stato delle cose, noi non possiamo pensare al riscatto di questo monopolio, e ciò per la buona ragione che danari non ne abbiamo.

Cavallotti. Chiedo di parlare.

Ferrari Luigi. Chiedo di parlare per un appello al regolamento. (*Rumori*).

Presidente. Aspetti. Prima deve parlare l'onorevole Socci.

Socci. Io, in mezzo ai rumori, ho capito ben poco la risposta dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, ma mi è parso che egli abbia detto che gl'interroganti avrebbero dovuto presentare delle proposte.

Io non posso dir nulla in proposito, essendo assente l'onorevole Tittoni, che ha tutti i documenti relativi alla questione; quindi non entro in merito della questione medesima ma prendo atto di quanto ha detto l'onorevole ministro, ed a tempo opportuno farò le proposte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Io ho detto che il Governo desidera che le proposte che s'intende di presentare vengano fatte prima che scada il termine del contratto; perchè anche noi sentiamo che è tempo di farla finita con questo monopolio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci.

Socci. Io ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici e comunicherò al mio amico personale, l'onorevole Tittoni, la sua risposta.

Presidente. Così è esaurita questa interrogazione.

Presidente. Viene ora l'interrogazione degli onorevoli Ghigi, Severi, Zucconi, Andolfato e Pozzo, al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sui seguenti punti e cioè:

1° se e quando intenda di presentare un progetto di riforma della legge comunale e provinciale;

2° se così fatta riforma, in ogni caso,

comprenderà anche le disposizioni intese a regolare equamente lo stato degl'impiegati comunali;

3° o se non piuttosto si intenda di provvedere, e quando, alla sorte degli impiegati dei Comuni, con uno speciale disegno di legge.

Ma non essendo presente nessuno degli interroganti, s'intende decaduta.

Segue quella dell'onorevole Brunetti al ministro delle finanze, sui criterii che ha seguiti:

1° intorno al ruolo di graduazione dei verificatori straordinari nelle agenzie dei verificatori straordinari nelle agenzie delle coltivazioni dei tabacchi;

2° intorno al collocamento a riposo per ragioni di età degli impiegati delle manifatture medesime;

3° intorno al licenziamento delle operaie delle manifatture dei tabacchi.

Ma anche questa s'intende decaduta non essendo presente l'interrogante.

Viene ora quella dell'onorevole Ceriana-Mayneri al ministro dei lavori pubblici, per sapere se l'onorevole ministro sia informato dell'abuso ogni giorno crescente sulle reti ferroviarie di compartimenti riservati con danno indiretto del pubblico erario e con grave incomodo ai viaggiatori paganti.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Se non cado in errore, l'onorevole Ceriana-Mayneri si lagna che sulle nostre ferrovie ci sieno troppi compartimenti riservati. Io gli rispondo che egli ha, non una, ma cento volte ragione. Vi sono troppi compartimenti riservati, ed aggiungo che vi è anche dell'abuso nel concedere i biglietti gratuiti; ma comprenderà l'onorevole Ceriana che non si può così improvvisamente prendere un provvedimento. Gli dichiaro però che mi impegno di esaminare la cosa, e di prendere quei provvedimenti che saranno del caso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ceriana-Mayneri.

Ceriana-Mayneri. Ringrazio l'onorevole ministro della sua cortese risposta, mi compiacio ch'egli convenga nella mia opinione e tralascierò di citare molteplici fatti a conforto della mia interrogazione.

L'abuso lamentato da me e da altri miei colleghi produce due gravi inconvenienti;

primo un danno alle finanze dello Stato, perchè fa diminuire l'entrata delle ferrovie, e quindi la quota che al Governo appartiene; secondo, che i viaggiatori sono costretti a pigiarsi nelle poche vetture disponibili.

C'è un regolamento, signor ministro, del 1880 che limita a pochi personaggi la facoltà di avere compartimenti riservati. Gli raccomando quindi di fare osservare questo regolamento; e se crede di dovere estendere la facoltà a qualche altro personaggio lo faccia pure, ma purchè la eccezione sia bene determinata; in questo caso prego vivamente l'E. V. di voler, senza ulteriore ritardo, emanare il Regolamento che disciplini completamente la materia in conformità dell'impegno assunto dal Governo coll'art. 49 del capitolato del contratto fra lo Stato e le Società esercenti le ferrovie italiane.

Darà al pubblico la possibilità di controllare la concessione degli scompartimenti riservati gratuiti ed impedirà così che si estenda il grave abuso.

In attesa del nuovo Regolamento, interpretando il desiderio di molti egregi colleghi, la prego, signor ministro, di mandare una circolare a tutti gli ispettori governativi perchè sorvegliano a che sia rigorosamente osservato il regolamento che è tuttora in vigore.

Sincero ammiratore dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, spero che ai tanti titoli di merito che si è acquistato vorrà aggiungere anche questo, e lo assicuro che avrà il plauso di tutti i viaggiatori paganti delle nostre ferrovie.

Presidente. Viene ora una interrogazione degli onorevoli Vendemini e Marcora ai ministri dell'interno e dell'agricoltura e commercio, sul ritardo della pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 38 della legge sulla tutela della sanità pubblica.

Ha facoltà di parlare il ministro di agricoltura e commercio.

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. L'articolo 38 della legge 22 dicembre 1888 sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica dispone la formazione di un elenco delle manifatture e fabbriche che spandono esalazioni insalubri o possano riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti. Simile elenco compilato dal Consiglio superiore di sanità dev'essere approvato dal ministro dell'interno sentito il parere del Ministero dell'agricoltura e commercio.

Il Consiglio superiore di sanità, già da parecchio tempo ha proposto quest'elenco e il Ministero dell'interno lo ha trasmesso a quello d'agricoltura e commercio nel novembre dell'anno scorso.

Il ministro d'agricoltura e commercio reputò giustamente di sentire al riguardo il Consiglio superiore del commercio, poichè, come l'onorevole Vendemini sa, il Ministero al quale io sono preposto è confortato dagli studi di appositi Consigli e si tratta in questo caso di materia importante.

Debbo soggiungere che un primo esame di quell'elenco fatto al Ministero condusse all'idea d'introdurre in esso alcune modificazioni.

All'uopo fu affidato ad un componente del Consiglio del commercio, persona assai competente, l'incarico di riferire in argomento.

Il Consiglio del commercio nel giugno scorso imprese a discutere l'elenco di cui si tratta, ma ravvisò l'opportunità di più maturi studi prima di procedere oltre e rinviò le sue deliberazioni ad altra sessione.

Questa sessione, giusta il consueto, avrà luogo nei primi mesi dell'anno venturo.

Si potrebbe desiderare che fossero più frequenti le sessioni del Consiglio del commercio, ma esse recano pure alcuna spesa, quindi bisogna temperare, il desiderio di raccogliere i pareri di quelli uomini competenti coi riguardi della economia omai strettamente necessaria in ogni cosa.

Ora io prometto agli onorevoli interroganti che affretterò la risoluzione del Consiglio del commercio, che spero darà un voto definitivo; ma, se questo voto non fosse tale, provvederò io stesso rispetto all'elenco di cui è caso, poichè ho molta stima per i Consigli che circondano l'amministrazione, ma credo che quando il ritardo diventa soverchio, vi sia o no parere di essi, il ministro abbia il dovere di concludere.

Presidente. L'onorevole Vendemini ha facoltà di parlare.

Vendemini. Sono grato all'onorevole ministro di quest'assicurazione, ed aspetto che almeno tutti questi consigli sapienti possano mettersi d'accordo. È evidente che il ritardo nuoce assai al sorgere di questi stabilimenti industriali che sono pure necessari, giacchè mantiene uno stato d'indecisione e d'arbitrio. Infatti, i prefetti che dovrebbero essere av-

visati, a norma dell'articolo 38, rimettono le pratiche alle Giunte comunali, le quali non sanno come risolvere la questione, anche perchè gli ostacoli che si frappongono non sono sempre nè giusti, nè necessari. E qui mi permetto di fare all'onorevole ministro una raccomandazione: quando si compilerà questo elenco, guardi che non vi siano troppi vincoli e troppe cautele; perchè, se così può farsi in altri paesi dove quelle industrie sono numerose e fiorenti, non sarebbe comportabile nel nostro, ove le industrie sono poche, ed hanno bisogno di molto incoraggiamento e non di impedimenti.

Boselli, *ministro d'agricoltura e commercio*. Son d'accordo nel suo criterio.

Vendemini. Grazie.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Zecca al presidente del Consiglio ministro dell'interno: sull'intervento dei commissari elettivi supplenti alle sedute delle Giunte provinciali amministrative.

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Crispi, *presidente del Consiglio*. La domanda dell'onorevole Zecca è tanto concisa, che non so vedere le conseguenze a cui essa mira.

Secondo la legge, della Giunta provinciale amministrativa fanno parte i commissari supplenti i quali, naturalmente, funzionano quando manchino quelli effettivi.

Ciò posto, non so che cosa chieda l'onorevole Zecca: non so cioè, se egli non sia contento di questo intervento, e se creda che sia necessario modificare in proposito le disposizioni della legge.

Presidente. L'onorevole Zecca ha facoltà di parlare.

Zecca. Prego l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, di voler mi spiegare se, anche quando sia al completo il numero dei commissari ordinari, possano assistere alle sedute i commissari supplenti.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Come avviene in tutti i collegi giudiziari, spesso dei giudici, al di là del numero ordinario, stanno presenti all'udienza.

Nelle Giunte amministrative, i commissari supplenti possono anch'essi presenziare le sedute; ma quando si viene ai voti, i supplenti si astengono, qualora sia al completo il numero dei commissari ordinari.

Non possono, però, essere tolti al collegio, al quale appartengono.

Zecca. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Zecca. Sono pienamente d'accordo con l'onorevole presidente del Consiglio, e mi dichiaro pienamente soddisfatto della risposta avuta.

Tengo però a dichiarare che la mia interrogazione fu provocata da una circolare inviata dal sotto-segretario di Stato per l'interno, nel luglio scorso, a tutti i prefetti, con la quale si negava ai supplenti di intervenire alle sedute della Giunta quando erano presenti tutti i membri ordinari. A questo modo si otteneva che l'elemento elettivo rimanesse subordinato a quello governativo: la qual cosa, a mio parere, non deve essere nell'intento del legislatore.

Perciò prego l'onorevole ministro dell'interno di volersi compiacere di far conoscere ai prefetti che possono i supplenti intervenire ad ogni seduta, a condizione però che qualora il numero dei membri ordinari sia al completo, non abbiano diritto di votare.

Questo era lo scopo della mia interrogazione.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Farò quanto occorre per soddisfarla.

Il presidente dichiara chiusa la votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, e prego gli onorevoli segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine per la presentazione al Parlamento del Regio Decreto relativo al cambio dei biglietti fra gli Istituti di emissione.

Presidente. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge:

« Proroga del termine per la presentazione al Parlamento del Regio Decreto relativo al cambio dei biglietti fra gli Istituti di emissione. »

Suardo, *segretario, legge*. (V. Stampato numero 207 a).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Diligenti.

Diligenti. In questi ultimi tempi erasi sparsa la voce che la legge bancaria dovesse prorogarsi. Gli organi dell'opposizione

al Ministero Giolitti erano unanimi nell'invocare non solamente la proroga, ma anche la revisione della legge. Questo stesso concetto era stato manifestato più o meno francamente da varî uomini politici, ma sopra tutti dall'onorevole Di Rudini.

Il Ministero che avrebbe dovuto provvedere all'esecuzione della legge in più guise, durante le vacanze, e presentare alla riapertura della Camera il decreto della riscontrata da convertirsi in legge, se ne astenne. Sicchè vi fu anche taluno propenso a credere che lo stesso Ministero Giolitti volesse la proroga.

Nel nuovo Gabinetto seggono i più intransigenti avversari della legge, quali furono gli onorevoli Sonnino e Maggiorino Ferraris: vi è con essi, è vero, l'onorevole Boselli, presidente della Commissione parlamentare incaricata di riferirne alla Camera: ma la sua voce non si udì molto risuonare in difesa di quella legge. L'onorevole Sonnino pubblicò anche, benchè membro della Commissione parlamentare, una monografia in cui portava gli incagli della Banca Nazionale a 421 milioni. Poi, nella discussione, combattè la legge, così nelle sue basi fondamentali come in ogni sua singola disposizione. E l'onorevole Maggiorino Ferraris giunse a dire che, *se al nuovo Istituto della Banca d'Italia si dovesse applicare il Codice di commercio, ed anche la stessa legge che veniva proposta, gli Amministratori dovrebbero essere posti immediatamente sotto processo per le responsabilità civili. E dubitava perfino se non dovesse essere posta sotto processo anche la prima situazione della nuova Banca d'Italia per le responsabilità penali.* Dopo questa dichiarazione, la quale più esplicita e solenne nessuno potrebbe immaginarla, certo non potevasi attendere ragionevolmente una frettolosa applicazione della legge, quando il Ministero che l'aveva fatta, in tre mesi e mezzo di vacanze, nulla aveva disposto per attuarla.

Eppure il nuovo Ministero ha già approvato lo Statuto e disposto l'applicazione al primo gennaio, e si riserva solamente di farci conoscere i suoi concetti quanto alla riscontrata prima del 28 febbraio prossimo.

Si dice: la legge c'è ed anche coloro che la combatterono devono rispettarla.

Ma la legge, o signori, fu annunciata come il più attivo, il più immediato coefficiente del risorgimento economico del paese.

Ebbene, voi sapete quello che è seguito. La rendita è discesa di dieci punti, anzi fino a 14 o 15. L'aggio da 4.50 è montato fino a 16.

Una voce. Ora è disceso!

Diligenti. Ora è disceso di quattro punti, ma ci rivedremo quest'altro mese.

Non era lecito il tentare dopo ciò di sottrarre il paese ad un cancro che investe tutto il suo organismo economico? Non era lecito sperare che la legge potesse essere riveduta per renderla meno nociva? E d'altronde non mancano esempi stranieri e nostrani per queste felici resipiscenze.

Potrei citare la Scozia e l'America, le quali, pur sopprimendo una grande banca malata, risanarono il loro ambiente economico. Ma fermandomi ad esempi nostrani, potrei citare il credito fondiario, per il quale si fece precisamente l'inverso e con ben poco successo, perchè agli istituti a cui era stato concesso con una legge successiva questo esercizio per tutta Italia fu di bel nuovo limitato con grave danno del paese, alle loro antiche zone.

La proroga dunque era consigliata dallo interesse generale del paese, ma a queste si aggiungono le condizioni specialissime di alcune Provincie a cui la legge doveva arrecare gravissimi danni. Ed infatti, è bastato il semplice annunzio della prossima chiusura delle Banche toscane, per determinare in una delle regioni non più ricche, ma più equilibrate, forse, d'Italia, una gravissima crisi, che, forse, non è che all'inizio.

Le Banche toscane erano (è stato detto più volte in questa Camera) la vera Banca popolare, la Banca degli agricoltori, dei piccoli e medi commercianti, degli operai. Esse pur furono definite una vera Banca di Scozia; anzi, quasi un miglioramento della Banca di Scozia, per la maggiore loro accessibilità alle classi popolari.

Purtroppo le popolazioni o non crederono alla chiusura di cotesti benemeriti stabilimenti, che era stata deliberata più volte dall'altro ramo del Parlamento, ma che non si era mai potuta eseguire per la costante disapprovazione di questa Camera, o non ravvisarono per tempo le conseguenze di questa chiusura oggi palesemente disastrose, e per le Provincie Toscane e per molte altre in cui erasi estesa l'azione di questi provvidi Istituti, non esclusa la Capitale d'Italia.

Ma, si dirà anche qui: la legge c'è e le

popolazioni debbono subirla mentre gli azionisti votarono la fusione.

E veramente gli azionisti e soprattutto i funzionari di codeste Banche, sedotti da indebite promesse, fecero di tutto perchè la fusione fosse deliberata nelle assemblee degli azionisti.

Però, se costoro e specialmente gli azionisti, esercitarono un loro brutale diritto, mancò ad ogni dover suo il Governo, il quale avrebbe potuto e dovuto infrenare codesti irrequieti interessi privati, ed invece li stimolò offrendo da un lato la fusione, e dall'altro minacciando la soppressione del privilegio della emissione.

Ma se tutto ciò dev'essere oggi acqua passata, il Governo non può nascondersi la gravissima condizione creata da un atto suo ad una regione importantissima d'Italia, poichè, ripeto, non si tratta della sola Toscana ma di gran parte dell'Italia centrale, e anche dell'Alta Italia.

Esso Governo doveva sapere che le Banche toscane erano penetrate in tutti i meandri del credito; che il portafoglio della maggiore di esse in 58 milioni, quasi tutto adibito a sconti privati non ad intraprese aleatorie, conta ben 38 mila titoli; e che la media e la piccola produzione del paese soprattutto, private di codesto valido ristoro, sono oggi abbandonate all'usura finora quasi sconosciuta in Toscana.

Il male si è esacerbato ancora con le ultime crisi che hanno fatto scomparire nuove fonti di credito. Il Credito Mobiliare, vissuto per molti anni a Firenze, e che vi aveva mantenuta una sede importante che da qualche tempo aveva creati anche là degli sconti piuttosto rilevanti, voi sapete che ha chiesta la moratoria. E la moratoria hanno chiesto pure altre tre cospicue case bancarie: ed ormai non resta se non che la *déroute si propaghi* e la *rovina* si faccia completa *dall'alto in basso*. Ed allora le vittime saranno troppo più numerose e i mali molto più difficilmente guaribili.

In tali condizioni le rappresentanze commerciali di Firenze, compresa la Camera di commercio che forse non fu troppo sollecita nel momento decisivo (ed anche di questo sarebbe da tener conto) si sono rivolte con vivissime rimostranze al Governo invocando la proroga; e per ultimo, credo, qualche provvedimento che possa mitigare in un modo qual-

siasi i danni che la fatal legge procura. Il Governo, per quanto io ne sappia, ha risposto con un *non possumus* e si è trincerato dietro ad altre agitazioni opposte che sono sorte in altre parti d'Italia e che si sono pur date il battesimo di regionali, anzi di nazionali. Ma io non comprendo come vi possano essere delle Provincie italiane che contrastino ad altre Provincie la difesa dei loro più preziosi e più provvidi istituti, quando nulla si toglie ad esse. Questo mi pare un fatto assolutamente nuovo, e tale da non giovar davvero a quella concordia generale che è nel cuore di tutti. E qual pericolo si vede nell'indugio dal punto di vista dell'interesse generale? Si dice che si sarebbero ristretti gli sconti nelle Provincie più operose d'Italia.

Ma come? Io trovo che la Banca Nazionale, nell'ultima situazione, ha una circolazione di 742 milioni. Aggiungendo a questa quella delle due Banche toscane, in 111 milioni, si andrebbe ad 853 milioni. Invece, con la nuova legge, dovrà restringerla ad 800. Sicchè si avrebbe piuttosto una diminuzione, anche calcolando io credo la circolazione interamente coperta. Ad ogni modo, mi pare che un aumento di circolazione, dopo che la Banca Nazionale è andata a tutto vapore nell'emissione, non sia possibile. Dunque, nessun danno pel commercio; nessun danno per le condizioni generali di altre Provincie italiane. Le ragioni sono altre. Il voto della legge dette luogo ad una grossa vendita di azioni delle Banche toscane, e pare che preferissero qualche altra città, qualche altra regione speciale.

Altre più grosse vendite seguirono l'ultima sottoscrizione delle azioni della Banca. I sottoscrittori, per mostrare la loro straordinaria fiducia nel nuovo grande istituto, si affrettarono a venderle, con un premio assai minore di quello che s'intravedeva qui quando si discuteva la legge, e si lottava per ripartirlo in una od in un'altra guisa.

Il premio, quale si prevedeva allora, è quasi interamente consumato, perchè tutte le previsioni degli autori della legge, sul prezzo delle azioni (e questo purtroppo è un grave indizio dei danni futuri) sono interamente fallite. E si deve aggiungere che i sottoscrittori temevano nei giorni scorsi di perdere, non solamente codesto premio, ma anche assai più: e di qui un'agitazione che si trasportò dalla borsa nelle strade.

Certo io non voglio negare che i compra-

tori di quei titoli non trovassero qualche difficoltà; ma chi intraprende un'operazione aleatoria, si espone sempre all'ignoto.

Oltre di che, quelle operazioni che si riferivano alla sottoscrizione effettiva delle azioni, parmi che dopo un fatto speciale, come sarebbe stato quello d'una proroga, avrebbero potuto prorogarsi anche esse.

Io non capisco quindi il rumore che si è fatto in questi giorni, e capisco anche meno la parte che ci ha preso l'autorità, ed infine le eccessive concessioni che essa ha creduto di dover fare ad interessi così parziali, e punto generali e nazionali, come si è voluto far credere, e che sono piuttosto esclusivamente *boursiers*.

Ciò dimostra ancora una volta gli strani principii che, in materia di credito e d'interessi della collettività, prevalgono nelle nostre sfere governative.

Il Governo si è preoccupato esclusivamente degli interessi di codesta classe di burgravi della finanza, ne ha incoraggiato tutti gli abusi, tutti gli errori a carico dei veri interessi del credito, e per questo, oggi, l'Italia finanziaria è carica di rovine.

E oggi che la speculazione più vistosa, come quella della borsa, traversa un quarto d'ora dei più difficili, il Governo si affretta ancora nel salvataggio del grande Istituto di emissione che è divenuto il ricovero di tutte queste imprese naufragate, e ad una liquidazione mensile di borsa sacrifica l'avvenire economico del paese per una generazione.

Così si avverano sempre più le parole pronunziate dall'onorevole Maggiorino Ferraris nella tornata del 27 giugno decorso, cioè che con la nuova legge bancaria si è « dato semplicemente ad una compagnia di banchieri senza capitale, di sfruttare il paese e di produrre il disagio della carta per rifarsi delle loro perdite. »

La Banca invero ha mostrato di non potere in alcun modo fronteggiare le difficoltà del cambio, nè rendere alcun corrispettivo al paese per il massimo e più lucrativo dei privilegi. La Banca non mira che alla ricostituzione del suo capitale, e a tale uopo aumenta pure lo sconto, ciò che ci mette in una condizione di inferiorità verso tutte le altre nazioni di Europa, perchè noi abbiamo lo sconto ancora più elevato che in Russia, la quale viene immediatamente dopo di noi.

Ed il signor Burdeau, attuale ministro delle finanze in Francia, e che fu relatore della legge bancaria, ancora non approvata, calcolava nella sua relazione che questa differenza di interessi, costituiva un maggiore aggravio di 167 milioni all'anno per la produzione italiana al confronto di quella francese, per la differenza appunto che corre fra il saggio dello sconto in Italia che è più del doppio che in Francia. Altro che il capitale di 150 milioni della Banca d'Italia!

Ma il Governo si vanta di aver introdotto grandi migliorie nello Statuto della nuova Banca. Disgraziatamente quel poco che c'è di buono giunge troppo in ritardo.

Che gli amministratori della nuova Banca, non possano appartenere simultaneamente ad altri stabilimenti di speculazione, è cosa savia e giusta, ma è ormai pressochè inutile, perchè di codeste aziende non sono rimaste che le carcasse, e queste giacciono quasi tutte nei forzieri della Banca d'Italia!

Lo stesso può dirsi del divieto dei *riporti* come pure delle *sofferenze*, perchè per queste c'è pronto il rimedio. Si ricorrerà a quei famosi rinnuovi, di cui i debitori per un buon centinaio di milioni, come notò pure l'onorevole Ferraris, non pagano neppure il bollo per la cambiale.

Invece avrei desiderato che nel nuovo statuto fosse inserita quella disposizione che fu reclamata così giustamente dall'onorevole Giusso, cioè che si desse luogo alla formazione di un direttorio il quale ponesse un termine agli immensi abusi che vi sono nella Direzione generale, dove siede un vero Califfo che nessuno può infrenare.

L'onorevole Colajanni diceva giustamente che se il Comitato dei sette avesse avuto volontà e tempo di volgere gli occhi in quel portafoglio della Direzione generale della Banca Nazionale forte di ben 46 milioni, la legge non sarebbe stata votata. Ed io pure lo credo perchè nessuno dovrebbe volere qua dentro la rovina del proprio paese.

Il Governo poi si è occupato almeno di sapere se le operazioni illegittime a cui con la nuova legge si pretese di opporre un argine (benchè le vecchie leggi se applicate provvedessero esuberantemente) non abbiano infelicemente continuato dall'agosto in poi? Si parla di cifre enormi di nuove immobilizzazioni, di diecine di milioni, col solo Credito mobiliare che pure non si è riusciti a sal-

vare. L'inesauribile liberalità della Banca si sarebbe estesa anche a Municipi oberati. Sarebbe infine desiderabile sapere se essa abbia preso parte a quelle ultime splendide operazioni di aggio nelle Borse straniere che determinarono la chiusura degli sportelli del Credito mobiliare.

In Inghilterra, o signori, la stampa si è in questi giorni estremamente commossa per la voce che quella Banca, di solito così cauta, (d'altronde, *errare humanum est*) abbia perduto poco più di un centinaio di mille lire sterline in una recente operazione. E voi sapete che quella Banca, per la straordinaria potenza economica di quel paese, non è il solo pernio di tutti gli affari di quella grande nazione, come avviene pur troppo per noi con le nostre Banche d'emissione. Eppure, a causa di questo incidente, si sono annunziate gravi interpellanze e la cosa certamente avrà un seguito; e non si tratta, ripeto, che di un cento mila lire sterline, o poco più.

Da noi invece, voi lo ricordate, l'operazione della Tiberina e della Fondiaria ha stremato in una sola volta di 50 milioni il capitale delle Banche, e questa operazione passò con una semplice letterina, che ci fu comunicata in un articolo del bilancio di assestamento. Vi è poi l'altra questione gravissima, accennata l'altro giorno dall'amico Imbriani: quella dei biglietti di scorta.

Vorrà il Governo occuparsene nel regolamento?

Si ricordi che le altre Banche hanno una sola emissione, e che la piccola Banca toscana di credito, che va ad uccidersi, si contentava di un solo decimo. L'onorevole Imbriani ci disse, ed è vero, che i biglietti di scorta giunsero fino a tre volte l'emissione, ed oggi sono stati ridotti ad una volta e mezza (900 milioni).

È questo un vero magazzino di carta clandestina, che è costantemente, lo dirò con l'autorevole parola dell'onorevole Finali, alla mercè di una catastrofe, o di un delitto, perchè in un momento può passare dal cassetto sulla piazza.

Dopo ciò non vi intratterrò, signori, della riscontrata, il cui regolamento deve esser fatto entro due mesi.

Io non ho molta fiducia per gli uomini, che siedono su quei banchi, ma però voglio sperare che l'onorevole Sonnino, a proposito

di questo argomento, vorrà rammentarsi del lungo discorso che fece all'articolo di legge che trattava della riscontrata, e vorrà, ministro, in un tema così determinato mantenere quanto disse da deputato, tutelando così e rassicurando gli interessi delle Province meridionali, mentre oggi non si possono più tutelare quelli delle Province dell'Italia centrale.

Ma io, terminando, mi rivolgo al Governo per domandargli categoricamente se abbia in animo di disporre qualche cosa per attenuare le sofferenze imposte a coteste Province con la distruzione dei loro Istituti. Non ho fatto mai molto assegnamento nell'appoggio del Governo, e posso vantarmi di non avergli chiesto quasi mai niente per interessi speciali, ancorchè legittimi. Ma qui si tratta di danni gravissimi arrecati a parecchie Province, e che meritano pronti rimedi, e non di meri interessi locali.

Per questo io, con sicura coscienza, chiedo se in qualche modo il Governo possa e voglia provvedere.

La distruzione degli Istituti toscani di credito, del resto, sarà un tristissimo ricordo che lascia a quelle Province un uomo politico al quale esse nulla fecero di male, ed al quale anzi concorsero ad agevolare un successo che si prometteva più duraturo e più fausto per il paese.

Sarà la lacerazione di una delle più belle pagine di un partito che si voleva con costui tornato a nuova e più splendida vita, e che per trenta anni si era opposto sempre al funesto tentativo che oramai è invece purtroppo un fatto compiuto.

Ma è pur doloroso che a dar l'ultima mano a tale distruzione, abbia a concorrere un altro uomo politico appartenente alle stesse Province toscane che il 1° luglio in questa Camera vi diceva che « reputava suo dovere di fare ogni sforzo per mantenere alle Province toscane quegli Istituti che, trovandosi in condizioni discrete per capitali e per bontà di operazioni, potrebbero salvare le Province toscane non solo, ma gran parte del paese da gravi disastri in momenti di crisi e di disagio. »

Ma codesti momenti, onorevole Sonnino, sarebbero capitati prima che la legge avesse dovuto avere la sua esecuzione. Disgraziatamente però la Borsa, anche mezzo fallita, si impone sempre al palazzo di Via 20 Settem-

bre. Ella, onorevole Sonnino, potrà rispondermi come già altro suo collega, che le cose si vedono in modo diverso dalla base che al vertice della piramide: ciò che in buona lingua volgare significa che i ministri fanno tutto il contrario di quello che da deputati affermarono per arrivare al potere. (*Bene! — Alcuni deputati dell'estrema sinistra vanno a congratularsi con l'oratore.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Sonnino Sidney, ministro delle finanze interim del tesoro. Avrei aspettato a rispondere che avessero parlato anche gli altri oratori iscritti, ed avrei anche preferito di parlare dopo il mio collega di agricoltura e commercio, a cui spetta il primo posto in questa questione.

Ma le ultime parole del collega Diligenti mi obbligano a prendere immediatamente la parola.

Toscano o non toscano, ministro o deputato, io debbo rispettare la legge. La legge fu votata dal Parlamento con piena cognizione di causa intorno alle condizioni reali degli Istituti. Allora, come deputato feci il mio possibile per chiarire agli occhi del Parlamento quelle condizioni. Il Parlamento volle la legge com'è stata pubblicata.

Nella legge c'è l'articolo 24 che dice chiaro che col 1° di gennaio dovrà costituirsi la Banca d'Italia.

Al Senato furono aggiunte alcune condizioni speciali con un ordine del giorno: non si volle mutare il testo della legge, ma il Governo promise di applicar quell'ordine del giorno quasi come una legge. In esso s'imponavano alcune condizioni speciali per la vigilanza sugli Istituti.

Quando questo Ministero venne al Governo il 15 di dicembre, già era stato votato lo statuto della Banca dagli azionisti, ed era stato riveduto dalla Commissione permanente del corso forzoso, revisione voluta dal Senato.

Il Decreto sulla vigilanza, che costituisce, come diceva il Senato, la guarentigia della retta applicazione della legge, era stato esso pure esaminato dalla Commissione permanente del corso forzoso. Se i direttori degli Istituti, se gli azionisti non avessero accettato tutte le condizioni essenziali imposte dalla Commissione permanente o dall'ordine del giorno del Senato, non ci saremmo certo lasciati imporre per la strettezza del tempo e avremmo chiesto al Parlamento la facoltà

di prorogare i termini della legge; ma quando invece nessun ostacolo viene posto dagli altri, quando tutte le condizioni volute dalla legge sono accettate, quando la legge parla chiaro e non vi dà ragione o appiglio alcuno per rimandarne l'applicazione, io domando: con qual diritto avrei colto qualche pretesto per violare l'espressa volontà del Parlamento semplicemente perchè potessi credere che le Province in cui son nato ne avessero qualche danno? Qual diritto poteva avere io, come cittadino, come deputato, come ministro, di non rispettare la legge? (*Benissimo!*)

Una voce. Facoltà.

Sonnino Sidney, ministro delle finanze interim del tesoro. Non ne aveva la facoltà. La legge non mi dà questa facoltà! Era un dovere per me come per tutti. Per me, che posso credere la legge più o meno buona, come per chi la credesse pessima. (*Benissimo!*) Mio dovere sarà, nel Ministero, di vigilarne l'esecuzione e di vedere se, cammin facendo, fossero da proporsi disposizioni per modificare punti ancora modificabili e migliorarla; ma altro non posso fare, nè altro avrei voluto mai fare.

Nè, parlando così, dico o penso cosa diversa da quel che ho sempre sostenuto dal mio banco di deputato. E sfido l'onorevole Diligenti a trovare parole mie, in 13 anni di vita parlamentare, nelle quali sostenessi principii diversi da quelli che ho ora enunciato. Che i danni potessero essere incalcolabili per effetto di un ritardo gratuito nell'attuazione della legge, quale vorrebbe l'onorevole Diligenti che il Governo avesse provocato, mi pare cosa evidente; perchè si usciva da uno stato di diritto senza sapere proprio in quale stato ci saremmo trovati e di fatto e di diritto.

Ora, che il Governo dovesse a cuor leggiero cagionare il fallimento di migliaia o decine di migliaia di persone, semplicemente per una opinione da noi emessa, quando stavamo sui banchi da deputati, circa la maggiore o minore opportunità della legge, è cosa che non so capire come si possa sostenere. E se nelle Province toscane il desiderio della proroga non era mosso da altro pensiero che da quello di impedire l'applicazione della legge, di proroga appunto non si poteva parlare quando non veniva giustificata da alcun atto degli interessati; e sarebbe stata follia anche per le Banche toscane il rifiutarsi poi all'applicazione della legge, perchè, secondo la dispo-

sizioni di questa, non avrebbero ottenuto altro risultato che quello di perdere l'emissione.

Noi abbiamo concordemente insistito, in modo assoluto, perchè fossero accettate tutte le condizioni imposte dalla Commissione permanente del Senato, meno quelle poche, per le quali noi stessi riconoscevamo che avevano ragione i direttori degli Istituti.

Non abbiamo ceduto nemmeno in alcune cose secondarie, per le quali altrimenti avremmo ceduto, appunto perchè capivamo tutta la responsabilità che pesava su di noi.

In queste condizioni però, con sicura coscienza posso dire che nessun galantuomo, a questo posto, avrebbe agito diversamente.

E contemporaneamente alla Banca d'Italia, verrà costituita la vigilanza sulle Banche, sebbene la legge accordasse un termine più lungo alla costituzione di questa vigilanza, appunto perchè riconosciamo il gran dovere del Governo di vigilare sull'attuazione della legge.

Resta la questione della riscontrata che è veramente il tema che dovremmo discutere oggi.

Che cosa ho sostenuto io nel luglio? Ho sostenuto che la riscontrata se non era bene disciplinata, poteva presentare speciali pericoli pei Banchi meridionali.

E la Camera difatti nella fretta con cui voleva procedere alla discussione e alla votazione della legge non credè di poter proporre, di poter meditare abbastanza le discussioni necessarie per salvare i due fini a cui bisogna mirare in quest'argomento: l'uno d'impedire che con la riscontrata appunto si eserciti un'ingiusta, o non equa pressione dell'istituto maggiore sui minori, l'altro di non togliere la responsabilità di ogni Istituto nel cambio dei proprii biglietti. Questa stessa ragione la quale fece che allora la Camera rimandasse di sei mesi l'applicazione del decreto sulla riscontrata è quella che ha ispirato noi ora nel chiedervi una proroga di due mesi, perchè noi non possiamo in due o tre giorni improvvisare in un argomento tanto difficile e di tanta importanza e vogliamo appunto fare meditatamente quello che facciamo. E poi di che cosa vi lagnate? Si tratta di prorogare di due mesi quelle eccessive difese degl'Istituti minori, perchè la riscontrata non si fa, e per altri due mesi non si farà, rimanendo in vigore il decreto del 10 agosto 1891. Dunque chi si lamenterebbe?

Si potrebbe lamentare la Banca d'Italia; ma anche la Banca d'Italia accetta la proroga riconoscendone la necessità.

Non saprei quindi vedere qui veramente di che cosa si può più discutere.

Ad ogni modo, ripeto, nella coscienza mia sono tranquillo di aver fatto il mio dovere. Riguardo poi agl'interessi toscani, io sono certo che si adopereranno dagl'Istituti tutti i maggiori temperamenti nei limiti del possibile, e per questo credo che il Governo direttamente poco possa fare.

Lo dico francamente: io credo che il Governo già troppo in passato si è mescolato dell'amministrazione interna delle Banche. Nei limiti del possibile, dico, ogni azione lecita sarà esercitata perchè i maggiori temperamenti debbano adoperarsi, ed ho ragione di credere che si adopereranno nell'interesse stesso del nuovo Istituto.

Però (ed ora parlo proprio da toscano ai toscani) non appoggiatevi troppo in tutto sul Governo... (*Interruzione*). Mi rivolgo ai toscani appunto per un interesse della Toscana: non chiedete al Governo che per prima applicazione della legge debba permettere all'Istituto nuovo di violarne le prescrizioni.

Qui bisogna che la iniziativa privata soccorra; e quando essa si muova, io son certo che il Governo, e posso dirlo anche a nome dei miei colleghi pur senza consultarli, farà tutto il possibile per secondarla.

Risultamento della votazione per la nomina di un commissario nel Consiglio di amministrazione del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma e delle votazioni a scrutinio segreto.

Presidente. Comunico alla Camera il seguente risultato della votazione per la nomina di un commissario nel consiglio di amministrazione del fondo di beneficenza e religione per la città di Roma:

Votanti 257

Ebbero voti:

Caetani di Sermoneta . . . 148

Scaramella 48

Toaldi 27

L'onorevole Caetani di Sermoneta avendo ottenuto il maggior numero di voti rimane eletto a commissario nel Consiglio di am-

ministrazione del Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma.

Comunico ora il risultato della votazione segreta sui disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri:

Esercizio provvisorio del bilancio di grazia e giustizia:

Presenti e votanti	272
Maggioranza	137
Voti favorevoli	227
Voti contrari	45

(La Camera approva).

Modificazione alla legge sulle pensioni:

Presenti e votanti	275
Maggioranza	138
Voti favorevoli	231
Voti contrari	44

(La Camera approva).

Leva militare dei nati nel 1873:

Presenti e votanti	273
Maggioranza	137
Voti favorevoli	228
Voti contrari	45

(La Camera approva).

Leva di mare sui nati del 1873:

Presenti e votanti	273
Maggioranza	137
Voti favorevoli	232
Voti contrari	41

(La Camera approva).

Aggregazione dei comuni di Mioglia e Pontinvrea al mandamento di Sassello:

Presenti e votanti	273
Maggioranza	137
Voti favorevoli	229
Voti contrari	44

(La Camera approva).

Si riprende la discussione del disegno di legge: proroga del termine relativo al cambio dei biglietti fra gl'Istituti di emissione.

Presidente. Spetta ora di parlare all'onorevole di San Giuliano.

Di San Giuliano. Non chiedo alla cortesia della Camera, che due o tre minuti, per

esprimere un voto all'onorevole ministro di agricoltura e commercio e al Governo, nell'interesse della Sicilia.

La legge che verrà applicata fra pochi giorni, vieta giustamente agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario.

Il Ministero precedente, dandosi pensiero delle condizioni del Mezzogiorno e della Sicilia, che non hanno un Istituto locale di credito fondiario, aveva iniziato alcuni studi e alcune trattative per costituirlo. Sorsero difficoltà che, naturalmente, mancò il tempo di superare. Primo a riconoscere tutta la gravità di queste difficoltà, e gli sforzi che il Governo dovrà fare per superarle, sono tuttavia certo che l'onorevole Boselli, il quale conosce ed ama la Sicilia, ed il Governo tutto, che non può non comprendere la gravità delle condizioni economiche e politiche di quell'Isola, faranno ogni sforzo acciocchè questa lacuna venga colmata al più presto possibile.

Non è questo il momento di entrare in merito intorno ai modi migliori di provvedere a questo bisogno della Sicilia; ma esprimo la ferma fiducia che il Governo vorrà, fra non molto tempo, presentare le opportune proposte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Farina Emilio.

Farina Emilio. Ho rivolto all'onorevole ministro di agricoltura e commercio due interrogazioni le quali partivano da un concetto, cioè, di applicare la legge, tal quale fu votata, senza rimettere in discussione se la legge sia buona, o no. Ammesso questo concetto, mi ero impressionato d'un fatto gravissimo; fatto nuovo nella emissione di nuovi titoli.

Fin da quando la legge bancaria fu votata, abbiamo veduto le azioni della Banca Nazionale, scender sempre di prezzo nella Borsa. Il ribasso è stato continuo, e si è accentuato fortemente, in questi ultimi tempi; esso non è dovuto alla voce corsa, della probabile proroga della legge, poichè è cominciato fin dall'estate scorsa, quando ancora non si supponeva possibile la proroga della legge. Ora, poichè la emissione di nuovi titoli non si potrebbe fare che quando i titoli superino il valore di borsa, domando se, di fronte al valore delle azioni della Banca Nazionale, registrato sui listini di borsa a 980, a 940, e fino a 900 lire, la entrata di tutto il nuovo

capitale occorrente alla costituzione della nuova Banca d'Italia, che forma la base fondamentale della nuova legge, sia assicurato.

Il Parlamento, che, dopo lunga discussione, approvò la nuova legge, s'informò soprattutto a questo concetto; che un nuovo capitale fosse versato a risanare, ed a rinvigorire il vecchio capitale, oramai tarlato, oramai immobilizzato, oramai insufficiente ad adempiere ai bisogni di una circolazione sana e vigorosa. Questo concetto fu ritenuto insufficiente da molti. Ma sufficiente od insufficiente, la legge prescrive che questo versamento sia realmente eseguito.

Ora io domando se il Ministero sia certo che i nuovi versamenti richiesti dalla legge agli azionisti siano stati tutti effettuati.

È questa una delle domande e poichè la discussione ha dilagato, mi fo lecito di rivolgerne all'onorevole ministro di agricoltura anche un'altra.

Altro scopo principalissimo della legge fu quello di destinare tutti i guadagni, non solamente della Banca Nazionale, ma anche dei Banchi Meridionali, all'estinzione delle passate immobilizzazioni. Perciò fu prescritto nella legge che il Banco di Napoli, e quello di Sicilia non possano ripartire neppure in opere di beneficenza quelle somme che, in passato, vi avevano destinato.

Questa è una massima che, se anche la legge non avesse consacrata in una speciale disposizione, trova la sua origine nel Codice di commercio, il quale prescrive che non si distribuiscano dividendi di sorta agli azionisti, se il capitale non è integro.

Qualunque sia il valore delle osservazioni dei vari oratori che hanno discorso sulla legge, chi sostenendo che il capitale della Banca Nazionale era interamente sparito, chi sostenendo che lo era soltanto in parte, certo è che esso è ben lontano dall'essere intatto, come risulta dall'inchiesta bancaria.

Ora, come può conciliarsi questo fatto con la concessione di un nuovo dividendo agli azionisti, avvenuto nel mese di agosto, dopo che in questa Camera, con tanta solennità, e con tanta autorità, era stata accertata la deficienza del capitale della Banca Nazionale?

Di fronte a questo fatto, io mi sento oggi inquieto, e perciò domando al Ministero se sarà proibita la distribuzione di nuovi dividendi, fino a che il capitale della Banca Nazionale non sia reintegrato.

Dopo queste due domande mi rimane da fare al Governo una semplice raccomandazione. Non è ora il tempo di entrare nella discussione del nuovo statuto della Banca d'Italia, che non fu comunicato ai deputati. Noto però che esso è anche più importante della legge stessa, ed avrà una influenza tale da poter viziare, ed interamente rovinare la legge nelle sue poche parti buone. Io domando se questo Statuto, prima di essere applicato, potrà avere correzioni, e se queste correzioni saranno sottoposte al Parlamento, onde il Parlamento possa giudicare, se almeno quella legge avrà una esecuzione tale da garantire una buona circolazione, se non in oggi, almeno fra qualche anno.

Presidente. L'onorevole Ginori ha facoltà di parlare.

Ginori. Ero deciso a non prendere parte alla discussione su questo disegno di legge. Già ebbi occasione, allorchè discutemmo la legge bancaria, di esprimere il mio avviso su quel privilegio, che, secondo me, non doveva certo giovare all'interesse dell'economia nazionale, e non avrei parlato se l'onorevole ministro Sonnino non avesse espresso alcune sue idee sull'azione del Governo intorno agli Istituti di emissione, idee che non posso completamente approvare.

A me certo non dispiace che il Governo si dimostri alieno da una soverchia ingerenza nella sorveglianza e direzione degli Istituti di emissione, ma questa restrizione deve avere un limite, e codesto limite è imposto dall'interesse generale dello Stato.

Non possiamo dimenticare che gli Istituti di emissione esercitano funzioni di Stato, ed è appunto per ciò che una saggia vigilanza governativa s'impone, e tra gli obblighi di questa vigilanza vi è appunto quello della tutela degli interessi generali dello Stato.

Ora gli interessi delle Banche toscane non possono considerarsi come interessi regionali, ma come interessi generali dello Stato, non soltanto perchè essi esercitano una larga azione anche al di là dei confini della Toscana, ma altresì perchè rappresentano una ingente parte della ricchezza nazionale.

L'onorevole Sonnino raccomandava che la Toscana, in queste tristi condizioni nelle quali versiamo, dovesse, per forza e virtù di capitali privati, far sorgere nuovi Istituti nel paese, che potessero compensare la perdita gravissima degli Istituti di emissione.

Bene sarebbe se così potesse accadere, ma conviene tener conto delle condizioni del paese. Quando in una regione si sono avverati numerosi disastri finanziari, come quelli che da qualche mese avvengono nella nostra regione, non si può chiedere al capitale privato toscano che, con piena fiducia, concorra così largamente, da poter fondare potenti istituti di credito dall'oggi al domani.

Credo piuttosto che potrebbe essere utile da parte del Governo una opportuna vigilanza per impedire una liquidazione precipitata del portafoglio delle Banche toscane, portafoglio eccellente, ma non immediatamente realizzabile: soprattutto per quello che si riferisce all'impiego di capitale, per sussidiare l'industria agraria.

Del resto mi si dice, non cominciamo ora a domandare, di uscire dall'orbita della legge. Nessuno, pel momento, chiede niente, onorevole Sonnino, ci proveremo ad uscire dalle strettezze presenti con le nostre forze; ma consenta dirle, che qualora questi sforzi riuscissero infruttuosi, ho fede ancora (tenendo conto del sacrificio che viene fatto di due importanti Istituti, per il bene generale, come si è detto) io ho fiducia nell'equità del Parlamento, che se la Toscana, per dato e fatto di questo sacrificio, si trovasse ancora in condizioni più misere delle presenti; non sarà certo un riguardo allo stretto concetto dell'applicazione della legge, che impedirà di venire in soccorso ad una nobile regione d'Italia. (*Bene!*)

Presidente. Spetta ora di parlare all'onorevole Sciacca della Scala.

Sciacca della Scala. Non dilagherò dalla questione, come ha detto il collega Farina, ma dirò poche parole sul presente disegno di legge.

Certamente non posso negare il mio voto ad una proroga di due mesi per le ragioni che hanno esposte gli onorevoli ministri nella loro relazione e che la Giunta del bilancio ha ritenuto plausibili; però ricordo all'onorevole ministro di agricoltura che il modo col quale sarà compilato il decreto che regolerà il cambio dei biglietti, dimostrerà se la legge del 10 agosto 1893 fu o no una mascherata soppressione degli altri Istituti.

Non è il caso, ora, di parlare di unicità o di pluralità delle Banche, abbiamo una legge la quale ha regolato il sistema dei di-

versi Istituti d'emissione, non posso quindi supporre che, con un'applicazione, la quale non sia consentanea agli scopi che si era prefissa la legge, si vengano a distruggere parte di questi Istituti, che la legge stessa doveva regolare.

Quindi credo che il Parlamento non possa fare a meno di concedere questa proroga, ma, ripeto, gli onorevoli ministri debbono fare in modo che il decreto che regolerà la riscontrata non venga a distruggere gli altri Istituti che, per la legge ricordata, debbono essere rispettati e regolati.

La mia voce non è certamente una voce ostile ed io spero che gli onorevoli ministri del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura, non smentiranno la mia fiducia.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro d'agricoltura e commercio. L'onorevole ministro del tesoro ha espresso le ragioni per le quali il Governo ha applicato la legge sugli Istituti di emissione così come era suo dovere; ha detto in qual modo si è proceduto perchè l'attuazione della legge stessa, anche nella fretta di questi pochi giorni, presentasse tutte le cautele necessarie ai supremi interessi del credito e dello Stato; ed ha fatto dichiarazioni che io, quale ministro del commercio, categoricamente confermo.

Accolgo volentieri l'invito dell'onorevole Di San Giuliano e studierò o, meglio, ripigliarò lo studio di già iniziato dal mio predecessore intorno ai modi più convenienti per ripristinare nelle Province meridionali e nell'isola di Sicilia l'esercizio del credito fondiario, mercè l'opera di Istituti locali che surrogano quelli che in conseguenza della legge 10 agosto 1893, hanno cessato di funzionare.

Egli ha ricordato gentilmente il mio amore per quelle nobili contrade. Mi auguro di poter dimostrare nel provvedere ad un argomento, tanto vitale non solo per esse, ma per tutte le contrade italiane, che questo amore non è semplicemente platonico.

Il collega Farina, con quella competenza che ha grandissima in questa materia, e con molta precisione di parola, mi ha rivolto particolari domande. Egli ha chiesto che cosa io pensi intorno all'andamento di quei versamenti, che debbono costituire il nuovo capitale della Banca d'Italia.

Io rispondo che ho dinanzi a me un articolo tassativo della legge e che non ho ragione alcuna di dubitare che detto articolo, nel tempo prescritto, non sia eseguito.

Se accadesse che quanto ordina la legge non fosse eseguito, saprebbe il Governo compiere il proprio dovere.

L'onorevole Farina aspetti di vedere il regolamento, che riguarda la vigilanza sugli Istituti di emissione, presentato ieri l'altro alla Camera, e si persuaderà che, con esso, i suoi desiderii son prevenuti, e che, mercè le disposizioni in quel regolamento contenute, si potranno avere quei riscontri, che egli desidera.

Egli mi ha chiesto poi se lo statuto della nuova Banca d'Italia sarà presentato alla approvazione del Parlamento.

Ciò non è prescritto dalla legge; quello statuto non è atto, che debba avere l'approvazione del Parlamento; ma si comprende che il Parlamento, ove trovi da biasimare l'approvazione data dal Governo allo statuto, ha tutti i mezzi per manifestare il suo pensiero.

Non vorrei che l'onorevole Farina avesse conosciuto lo statuto della Banca d'Italia nel suo schema primitivo.

Quello schema fu preparato da una apposita Commissione, discusso ed approvato dai Consigli riuniti delle tre Banche per azioni e poi discusso ed approvato dall'assemblea degli azionisti, ed in questi diversi studi notai non lievi modificazioni. Venne in seguito riveduto dalla Commissione permanente per l'abolizione del corso forzoso la quale vi introdusse copiose modificazioni.

Noi non lo abbiamo approvato se non obbligando la Banca d'Italia ad accettare le modificazioni essenziali proposte dalla suddetta Commissione; e talune modificazioni ancora vi abbiamo noi stessi introdotte.

Ciò che tocca l'applicazione del Codice di commercio fu da noi mantenuto nelle disposizioni dello statuto della Banca d'Italia, poichè l'opera della Commissione del corso forzoso fu appunto informata dai criterii seguenti:

1° che lo statuto corrispondesse non solo alla lettera ma eziandio allo spirito della legge del 10 agosto;

2° che fossero rispettati gli ordini del giorno votati dal Senato;

3° che lo statuto non contenesse disposizioni contrarie al Codice di commercio.

Uno dei punti più controversi è appunto quello che riguarda l'imputazione delle perdite e la distribuzione dei dividendi perchè mentre la Banca d'Italia avrebbe voluto assicurare agli azionisti un dividendo minimo in misura determinata togliendo le somme occorrenti, qualora gli utili dell'esercizio non fossero sufficienti, dal fondo di riserva, noi abbiamo invece fatto condizione espressa che fosse rispettato il Codice di commercio, che il fondo di riserva, nei termini da esso prescritti, rimanesse intangibile, coerentemente alle idee dell'onorevole Farina e al parere della Commissione del Corso forzoso.

(Interruzione dell'onorevole Ginori).

Martini Giovanni. Ma i dividendi sono stati pagati?

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Io parlo della Banca d'Italia, mentre forse l'onorevole Martini si riferisce ad un altro istituto, alla Banca Nazionale, il cui statuto è in vigore da molti anni.

Martini Giovanni. Ma l'onorevole Farina parlava di un dividendo già distribuito.

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Assicuro l'onorevole Ginori che è comune in tutti noi il desiderio di far quanto è possibile, entro i limiti della legge, per secondare i voti delle nobili Provincie toscane; dove, me lo lasci dire, i capitali esistono. Possono avere abbandonato temporaneamente quella via nella quale si mettono quando la fiducia è generale, ma i capitali esistono e speriamo che l'onorevole Ginori farà opera buona per eccitare questi capitali a dar vita ad uno di quegli Istituti ch'egli, così validamente, patrocina.

Assicuro l'onorevole Sciacca della Scala che il Decreto per la riscontrata sarà fatto, senza fini tendenziosi, in piena buona fede; ed appunto per poterlo esaminare con ponderazione e farlo in modo da tutelare tutti gl'interessi, invece di presentarlo affrettatamente al vostro esame vi abbiamo pregato e vi preghiamo di concederci un breve lasso di tempo per meglio prepararlo.

Sciacca della Scala. Non ho messo in questione la buona fede.

Presidente. La discussione sarebbe esaurita. Prima però di chiuderla, e che parli poi l'onorevole relatore, do facoltà di parlare all'onorevole Diligenti per fatto personale.

Diligenti. L'onorevole ministro del tesoro ha voluto proprio far credere che io sognassi l'impossibile esponendo il desiderio che si sospendesse l'esecuzione di una legge. Forse avrò torto, ma il mio torto è diviso da molti valentuomini, che anche l'onorevole Sonnino rispetta. E mi permetto appunto di ricordare che il desiderio e la proposta di una revisione della legge è stata fatta dall'onorevole Di Rudini, il quale ha combattuto la legge se non meno vigorosamente meno molto assiduamente dell'onorevole Sonnino.

Del resto io credo che il Parlamento sia sempre padrone di fare quello che vuole. E di fronte ad un vero disastro, come quello della promulgazione della legge bancaria, parmi che sarebbe stato utile che il Governo avesse richiamato sopra di essa tutta la sua attenzione e quella del Parlamento prima di applicarla. Si è avuto un disastro, sì, il quale è stato maggiore quasi di quello di una guerra guerreggiata; 15 punti di ribasso nella rendita, e l'11 per cento di aumento nel cambio! Con una guerra guerreggiata credo che non si sarebbe avuto di peggio. Dunque si poteva benissimo tornare sull'argomento a meno di non volere assumere la responsabilità di quei maggiori disastri, che pur troppo da molti si temono.

Del resto io amerei sperare che qui si fermeranno i guai; ma, dico il vero, questa speranza non mi infonde molto ottimismo. Ed è pure scoraggiante il silenzio dell'onorevole ministro, rispetto alle domande speciali che gli ho diretto, circa nuovi abusi, circa nuove immobilizzazioni delle Banche, le quali fanno ritenere che, non solamente la situazione di fatto sia disastrosa, ma anche la direzione della Banca Nazionale rimanga qual'era, cioè tale da far temere abusi ed errori non meno gravi per l'avvenire.

L'onorevole Farina poi ha colmato una lacuna, che esisteva nel mio discorso troppo affrettato, ed anche ai suoi argomenti non mi pare che il Governo abbia risposto per rassicurare abbastanza la Camera, dimostrando cioè che almeno si può contare su quelle poche gocce, su quei 34 milioni che verrebbero a rinforzare il capitale, se pure esiste ancora, dell'Istituto, al quale omai si confida il monopolio dell'emissione nel nostro paese.

Ma io non voglio dilungarmi sopra un argomento così doloroso.

Io mi auguro che gli onorevoli ministri,

i quali hanno assunto la responsabilità di applicare questa pessima legge, possano concorrere, in quanto è concesso ad uomini, a minorare, quei danni, che essi così insistentemente ci hanno profetizzati da altri banchi diversi da quelli su cui ora seggono.

E con questo voto io chiudo queste mie brevi parole.

Presidente. La discussione generale è chiusa. Parli l'onorevole relatore.

Cocco-Ortu, relatore. Dirò poche parole, poichè non interpreterei il pensiero della Giunta Generale del bilancio, a nome della quale io parlo, e farei cosa che la Camera giudicherebbe non opportuna, se mi lasciassi trascinare dalle rinnovate accuse contro la legge bancaria, a risollevarla la discussione intorno ad essa.

Le ragioni *pro* e *contro* quella legge furono tutte esposte e vagliate ampiamente, nello scorso luglio, in lunghe discussioni, nelle quali, come ben giudicò l'onorevole Bovio, gli avversari della medesima ebbero una concordia negativa e ciascuno di essi venne a recare la sua strofe; ma il coro, cioè la forza, mancò. E la forza non avrebbero gli oppositori potuto attingerla da altro se non dal contrapporre altre proposte, che avessero risposto meglio alle condizioni e ai bisogni del credito e della circolazione; ciò che non fecero.

Sarebbe quindi inutile discorrere ancora sopra l'argomento.

E se io volessi fermarmi anche ad alcuni degli accenni fatti testè intorno all'attuazione della legge bancaria, dovrei rispondere all'onorevole Ginori, il quale lamentava gli inconvenienti di essa, ricordando il mancato aiuto alle cambiali d'indole agraria, e gli dovrei dire che fu questo uno dei difetti del precedente ordinamento dei nostri istituti di credito, che permetteva agli istituti di credito di compiere oltre all'ufficio d'emissione e di sconto anche operazioni contrarie alla loro indole e natura. E furono questi difetti che condussero alla immobilizzazione del capitale. Quando gl'Istituti d'emissione saranno, come abbiamo voluto noi con quella legge, rientrati nella loro naturale funzione, il Governo e il Parlamento sentiranno il dovere, coi mezzi (e non mancano) che essi hanno, di provvedere ai bisogni del credito agrario, di quell'agricoltura la quale (non dobbiamo dimenticarla) è per l'Italia di tale importanza che, ripeterò col-

l'antico poeta, *munus sunt omnia Cereris*. (*Interruzione*).

I mezzi si possono facilmente trovare, risponderò al collega che mi interrompe: abbiamo molte Opere pie, molti istituti dei quali potrebbe utilizzarsi il capitale e rivolgerlo a beneficio dell'agricoltura nazionale, dando ad essa il credito a tasso modesto ed a lunga scadenza, che oggi le manca.

E così se io dovessi seguire i vari oratori nelle loro proposte dovrei associarmi alle osservazioni dell'onorevole Di San Giuliano, il quale richiamava l'attenzione del Governo su di una questione lasciata insoluta dalla legge sulle Banche di emissione, quella cioè che concerne il credito fondiario per le Province meridionali, per la Sicilia, e, aggiungerò anche, per la Sardegna. Io confido che l'onorevole Boselli, il quale era presidente di quella Commissione che esaminò con tanta diligenza la legge sopra l'ordinamento degli istituti di emissione e che si associò alle proposte fatte pel riordinamento del credito fondiario, saprà trovar modo di provvedere a questo, che è uno dei supremi bisogni del nostro paese.

Della riscontrata che è materia del disegno di legge che discutiamo, punto o poco fu detto, e soltanto si espressero dubbi e speranze intorno agli effetti che potrebbe avere nei rapporti coi minori istituti d'emissione.

Intorno alla riscontrata credo che i fautori delle diverse opinioni, tanto quelli i quali sostengono una riscontrata rigida e severa, quanto gli altri che avrebbero avuto solo in mente di salvaguardare le condizioni e provvedere ai bisogni di alcuni istituti, hanno la speranza, anzi, la certezza di trovare, quando si tratterà di promulgare il Decreto reale, un interprete sicuro, poichè noi vediamo che nel Governo vi sono due autorevoli nostri colleghi dei quali l'uno era per l'una opinione, l'altro era nella Camera dell'opinione contraria.

Essi sapranno contemperare le giuste e legittime esigenze del retto funzionamento del credito e della coesistenza, che deve esserci fra i vari istituti di emissione che funzionano nel Regno. E detto questo, ho finito. Mi si consenta solo di ripetere che della legge bancaria sarebbe non solo una inutile recriminazione ma quasi vaniloquio il volerne di nuovo discutere. Il paese che paga e che lavora, come ieri ci ricordò molto opportunamente l'onorevole Bettolo, desidera che ormai

si lascino le inutili dispute e che si provveda a dare effettivamente al credito ed alla circolazione un assetto solido nell'interesse dell'economia nazionale, un ordinamento, che giovi alle pubbliche e alle private fortune. (*Bravo!*)

Presidente. Trattandosi di una proposta che è compresa in un articolo solo e non essendo stato presentato alcun emendamento, passeremo fra breve alla votazione segreta su questo disegno di legge:

« *Articolo unico.* Il termine stabilito dall'articolo 5 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per la presentazione al Parlamento del Decreto Reale relativo al cambio dei biglietti fra gl'Istituti di emissione è prorogato al 28 febbraio 1894 ».

Procediamo nell'ordine del giorno.

Imbriani. Domando di parlare per una dichiarazione di voto.

Presidente. Ma non può farla perchè non si vota ancora, la legge essendo costituita da un solo articolo.

Imbriani. Il regolamento non fa queste distinzioni.

Presidente. L'articolo 97 del regolamento dice:

« Quando una proposta di legge è compresa in un articolo solo, di cui non si possa chiedere o non sia stata chiesta la divisione e non si sieno presentati emendamenti, non si fa luogo a votazione per alzata e seduta, ma si procede senz'altro alla votazione per squittinio segreto. »

Doveva parlar prima, onorevole Imbriani.

Imbriani. Lei ha annunciato che si veniva alla votazione e non che la votazione fosse già aperta. Quindi io posso chiedere la divisione. Ad ogni modo domando di parlare per fare una semplice dichiarazione.

Presidente. Ne ha facoltà.

Imbriani. Naturalmente l'esito della votazione si prevede: la legge sarà votata, e nulla io avrei potuto aggiungere alle valorose parole pronunziate dal collega Diligenti. Soltanto per discarico di coscienza e per unica protesta possibile voterò contro la legge, e con me voteranno contro tutti coloro, i quali credono questa legge esiziale al paese specialmente per i biglietti di scorta senza limiti, che perpetueranno la quantità immensa di carta falsa, che inonda il paese, e faranno salire il cambio alla menoma oscillazione politica chi sa a quale altezza.

Questi sono i pericoli della legge e vostra è la responsabilità della sua applicazione.

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Cocco-Ortu, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Tra i regolamenti che il Governo dovrà fare, vi è pur quello che regolerà le scorte dei biglietti e l'uso di esse. Quando l'onorevole Imbriani avrà veduto questo regolamento, ci saprà dire se esso corrisponderà ai suoi desideri, o no. Se non gli piacerà, potrà allora biasimarci.

Imbriani. Almeno date affidamento al Paese che i biglietti di scorta non saranno messi in circolazione.

Cocco-Ortu, relatore. C'è la legge.

Imbriani. Ma che legge! La conosco, la conosco la legge, e conosco che è piena di insidie.

Cocco-Ortu, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Cocco-Ortu, relatore. Si accusa una legge, la quale ha avuto per sé il voto di una grande maggioranza della Camera e del Senato, di aver dimenticato una delle cose più sostanziali alla quale doveva provvedere. Ora vi è un articolo della legge, il quale espressamente dispone che il Governo dovrà, con suo regolamento, provvedere affinché i biglietti di scorta non costituiscano un abuso nella circolazione. La legge ha preveduto dando le necessarie facoltà al Governo; spetta a questo, che ne ha la responsabilità, di provvedere nel regolamento affinché non si rinnovino abusi, che la nuova legge provvede non si rinnovino. Il Governo lo ha dichiarato, ed è necessario che adempia all'obbligo, che la legge gli impone.

Imbriani. Si sopprimano, onorevole relatore, i biglietti di scorta!

Presidente. Facciano silenzio! La questione è esaurita! Andiamo innanzi nell'ordine del giorno...

Imbriani. Non mi hanno promesso la soppressione dei biglietti di scorta... (*Basta! basta!*)

... Si vincolino sull'onore!... (*Basta! basta!*)

Presidente. Facciano silenzio!

Approvazione di quattro disegni di legge.

Presidente. L'ordine del giorno porta ora un disegno di legge sulla commutazione delle prestazioni fondiari perpetue.

Leggo l'articolo unico:

« I termini assegnati dalla legge 14 lu-

glio 1887, n. 4727 (serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue, già prorogati con la legge 2 luglio 1890, n. 6919 (serie 3^a); 24 dicembre 1891, n. 998; e 25 dicembre 1892, n. 725, sono prorogati a tutto il giorno 31 dicembre 1894. »

La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, si passerà più tardi alla votazione a scrutinio segreto su quest'articolo unico.

Ora viene la discussione sul disegno di legge per variazioni agli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1893-94.

Leggo l'articolo unico:

« *Articolo unico.* Sulla competenza dei sottoindicati capitoli del bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1893-94 sono autorizzate le variazioni per ognuno indicate:

Capitoli		Somma
N.	Denominazione	
In diminuzione		
18	Scuole militari pel reclutamento degli ufficiali.	60,000
21	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	100,000
28	Pane e viveri alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa (Articolo 1 — Prezzo del grano).	500,000
35	Fitto di immobili ad uso militare e cannoni d'acqua	40,000
Totale . . . L.		700,000
In aumento		
55	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto.	700,000
Totale . . . L.		700,000

Viene ora in discussione il disegno di legge per una seconda proroga dell'accordo commerciale provvisorio con la Bulgaria.

Leggo l'articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a prorogare sino al 31 dicembre 1894 l'accordo commerciale provvisorio concluso il 20-22 ottobre 1891 fra l'Italia e la Bulgaria. »

La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo poi alla votazione a scrutinio segreto su quest'articolo unico, del disegno di legge.

L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1894 dell'accordo commerciale provvisorio fra la Italia e la Spagna.

Si dà lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« *Articolo unico.* Sono prorogati fino al 30 giugno 1894 gli effetti della legge 28 giugno 1892, n. 296.

Nessuno chiedendo di parlare si procederà or ora alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Comunicazioni della presidenza.

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno comunica:

« Nel prossimo gennaio sarà fatto celebrare a cura di questo Ministero, come per il passato, un solenne funerale al Re Vittorio Emanuele in occasione del XVI anniversario di sua morte.

« Nel dar di ciò comunicazione alla E. V. io La prego di voler provvedere perchè una rappresentanza della Camera intervenga alla pia cerimonia; riservandosi di indicarle in quale giorno essa avrà luogo e di trasmetterle i biglietti d'invito per quei deputati che volessero unirsi alla rappresentanza suddetta.

« Gradisca Eccellenza l'espressione della mia alta osservanza.

« *Il Ministro.*

« *Crispi.* »

Estraggo a sorte i nomi dei componenti la Commissione che dovrà intervenire a questi funerali.

(*Segue il sorteggio.*)

La Commissione dunque rimane così composta dagli onorevoli: Colombo-Quattrofrati, Tasca-Lanza, Ridolfi, Gamba, De Martino, Scalini, Papa, Campi, Ostini.

Sorteggio della Commissione per gli omaggi del Capo d'anno a S. Maestà il Re.

Presidente. Procederemo ora al sorteggio della Commissione, che dovrà presentare gli omaggi del Capo d'anno a S. M. il Re.

(*Segue il sorteggio.*)

La Commissione rimane composta dagli onorevoli: Brunicardi, Patamia, Gatti-Casazza, Riola Enrico, Gaetani di Laurenzana, Petrini, Colosimo, Di Rudinì e Comin.

Proroga della Camera.

Presidente. Prima di procedere alla lettura delle interrogazioni credo che la Camera vorrà stabilire il giorno nel quale crederà di doversi di nuovo riunire.

Voci. Il Governo che cosa propone.

Crispi, presidente del Consiglio. Se alla Camera non dispiacesse ci potremo rivedere il 25 gennaio prossimo.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio propone che la Camera si riunisca il 25 gennaio. Se non vi sono osservazioni in contrario questa proposta s'intenderà approvata.

(*È approvata.*)

Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta.

Presidente. Ora procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei diversi disegni di legge già approvati per alzata e seduta.

D'Ayala-Valva, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Afan de Rivera — Aggio — Agnini — Aguglia — Altobelli — Ambrosoli — Andolfato — Antonelli — Anzani — Arbib — Arcoleo.

Badini — Balenzano — Baratieri — Basetti — Basini — Beltrami Luca — Berti Ludovico — Bertolini — Bertollo — Bettolo — Biancheri — Bonacci — Bonacossa — Bonasi — Bonin — Borgatta — Borruso — Borsarelli — Boselli — Bracci — Branca — Brunetti — Brunicardi.

Caetani Onorato — Caldesi — Cambiasi — Cambray-Digny — Canegallo — Canzi — Capaldo — Capoduro — Cappelli — Capruzzi — Carcano — Cardarelli — Carenzi — Carmine — Carpi — Casale — Cavagnari — Cavaliere — Cavallotti — Celli — Cefaly — Centurini — Ceriana-Mayneri — Cerrulli — Chiapusso — Chiaradia — Chindamo — Cianciolo — Cibrario — Civelli — Clemente — Cocco-Ortu — Colajanni Federico — Colombo — Colombo Quattrofrati — Comandini — Comin — Compans — Conti — Coppino — Costa — Crispi — Curioni.

D'Alife — Daneo — Danieli — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Giorgio — Del Balzo — De Martino — De Nicolò — De Puppi — De Riseis Giuseppe — Di Belgioioso — Diligenti — Di Marzo — Di Rudini — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Donati.

Elia — Ercole.

Fagioli — Falconi — Fani — Farina Emilio — Fasce — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferri — Figlia — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortunato — Franceschini — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco — Fusinato.

Gabba — Gaetani di Laurenzana — Galli Roberto — Gamba — Garibaldi — Gasco — Gatti-Casazza — Ginori — Giorgini — Giovagnoli — Giovanelli — Giusso — Grandi Grippo — Guicciardini — Guj.

Imbriani Poerio.

Lacava — Lanzara — La Vaccara — Lazzaro — Leali — Levi Ulderico — Lochis — Lojodice — Lo Re Nicola — Lucca Piero — Lucca Salvatore — Luciani — Lucifero — Luporini — Luzzati Ippolito — Luzzatto Attilio.

Manfredi — Mapelli — Marazio Annibale — Marinelli — Marsengo-Bastia — Masi — Materi — Mazzino — Mazziotti — Meardi — Mecacci — Mercanti — Merlani — Merzario — Mestica — Miniscalchi — Mirto-Seggio — Mocenni — Modestino — Montagna — Monticelli — Mordini — Morelli-Gualtierotti — Murmura — Martorelli.

Nasi — Niccolini — Nicolosi — Nicotera — Nigra — Nocito.

Omodei — Ottavi.

Pais-Serra — Palamenghi-Crispi — Pandolfi — Panizza — Papa — Papadopoli — Parona — Pastore — Pelloux — Perrone —

Petronio — Peyrot — Piaggio — Picardi — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pignatelli — Pinchia — Piovene — Pompilj — Pottino — Prampolini — Prinetti.

Quarena.

Rampoldi — Randaccio — Rava — Ricci — Rinaldi — Rizzetti — Rizzo — Roncalli — Ronchetti — Rospigliosi — Rossi Rodolfo — Rubini — Ruggieri Ernesto.

Sacchetti — Salandra — Salemi-Oddo — Sani Giacomo — Saporito — Scalini — Scaramella-Manetti — Sciaçca della Scala — Serena — Silvani — Silvestri — Sineo — Socci — Sonnino Sidney — Sormani — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Tecchio — Testasecca — Toaldi — Torlonia — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Tortarolo — Tozzi — Treves — Trigona — Trinchera — Tripepi.

Vaccaj — Valle Angelo — Valle Gregorio — Vendramini — Vienna — Vischi — Visocchi — Vollaro-De Lieto.

Weill-Weiss — Wollemborg.

Zabeo — Zappi — Zecca.

Sono in congedo :

Calpini.

Gianolio.

Sono ammalati :

Bastogi Michelangelo.

Clementini.

Di Broglio.

Galimberti — Gallavresi — Chigi.

Lorenzini — Lugli.

Marcora.

Assenti per ufficio pubblico:

Casana — Chinaglia.

Risultamento di votazioni.

Presidente. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Proroga del termine per la presentazione al Parlamento del Regio Decreto relativo al cambio dei biglietti fra gl'Istituti di emissione:

Presenti e votanti . . .	270
Maggioranza	136
Voti favorevoli . . .	228
Voti contrari . . .	42

(La Camera approva).

Variazioni agli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1893-94.

Presenti e votanti	270
Maggioranza	136
Voti favorevoli	234
Voti contrari	39

(La Camera approva).

Seconda proroga dell'accordo commerciale provvisorio con la Bulgaria:

Presenti e votanti	270
Maggioranza	136
Voti favorevoli	244
Voti contrari	26

(La Camera approva).

Terza proroga dell'accordo commerciale provvisorio con la Spagna.

Presenti e votanti	270
Maggioranza	136
Voti favorevoli	246
Voti contrari	24

(La Camera approva).

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue:

Presenti e votanti	270
Maggioranza	136
Voti favorevoli	238
Voti contrari	32

(La Camera approva).

Interrogazioni.

Presidente. Comunico alla Camera le seguenti domande d'interrogazione pervenute al banco della Presidenza:

« I sottoscritti desiderano interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere:

1° quale uso si sia fatto degli organici del personale ferroviario, che l'onorevole Genala disse già che erano stati presentati al Governo;

2° quando intende presentare il relativo regolamento, voluto dalla legge sulle convenzioni ferroviarie.

« G. De Felice Giuffrida, Casilli. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulle cause del disastro ferroviario di Limito, e sui provvedimenti che il Governo intende adottare per costringere le Società esercenti le ferrovie all'osservanza dei loro obblighi.

« Prampolini, Agnini, Ferri. »

« I sottoscritti interrogano il ministro dell'interno sull'arresto di alcuni cittadini di Oneglia a causa dell'inno dei lavoratori.

« Ferri, Prampolini, Agnini. »

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro delle finanze per sapere quanto siavi di vero sulle dimissioni del Direttore delle gabelle, e più specialmente sulle ragioni che le avrebbero determinate.

« Niccolini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere quali disposizioni abbia dato perchè il Palazzo Botta di Pavia sia sollecitamente arredato e aperto agli studi universitarii.

« Rampoldi. »

« Il sottoscritto muove interrogazione al ministro della guerra circa le notizie di Africa comunicate oggi alla Camera.

« Imbriani-Poerio. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di agricoltura e commercio e il ministro degli affari esteri per sapere se la tassa all'interno sui vini, proposta in Germania, possa essere di notevole danno alla nostra esportazione, e se sia conforme allo spirito dell'ultimo trattato di commercio.

« Saporito, Pompili, Mecacci, Niccolini, Arnaboldi, Visocchi, Lucifero, Gamba, Bracci, Rospigliosi, Ginori, Bonin, Danieli, Martini G. »

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'interno ed il ministro della guerra sulla violazione di domicilio commessa dall'arma dei carabinieri nel comune di Guardagrele, che, sotto calunnioso pretesto, prepotentemente penetrava nei locali del Circolo Giovanile, dove non possono entrare che solamente i soci.

« Altobelli. »

« Il sottoscritto chiede interrogare il ministro di agricoltura e commercio per cono-

scere se ha intenzione di provvedere acciò il credito non abbia a mancare all'agricoltura, specialmente per ciò che riguarda anticipazioni su prodotti agrari.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto muove interrogazione al ministro della guerra circa le così dette cartucce a mitraglia di cui vengon provveduti i soldati in servizio di sicurezza pubblica.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto desidera sapere quali provvedimenti saranno presi dall'onorevole ministro delle finanze contro l'intendente di finanza di Messina in seguito a quanto è risultato dall'inchiesta in quella intendenza fattasi.

« Nicolò Fulci. »

Queste interrogazioni saranno iscritte all'ordine del giorno...

Imbriani. Chiedo di parlare sulle interrogazioni!

Presidente. Abbia pazienza, a suo tempo parlerà! ... salvo che gli onorevoli ministri non intendano rispondere immediatamente.

Sonnino Sidney, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney, ministro delle finanze. Risponderò immediatamente alla interrogazione dell'onorevole Niccolini, il quale mi domanda se sia vera la voce che corre relativamente alle dimissioni del commendator Busca, direttore generale delle gabelle. Posso affermare che, per quanto risulta a me, tale voce è affatto insussistente. Io l'ho sentita qui per la prima volta e non so nemmeno spiegarmi come sia nata.

Il commendator Busca è un distintissimo funzionario i cui meriti io apprezzo altamente. Auguro a lui ed all'amministrazione che egli possa rimanere lungamente a disimpegnare le funzioni che presentemente gli sono affidate. Quanto ai motivi delle pretese dimissioni, ai quali si accenna vagamente nella interrogazione, non ne so assolutamente nulla.

Presidente. L'onorevole Niccolini ha facoltà di parlare.

Niccolini. Sono gratissimo all'onorevole ministro delle finanze, il quale con tanta compiacenza ha voluto accogliere la mia interrogazione e, derogando ad un suo diritto, si compiacque di rispondermi subito.

Non posso nascondere, onorevole signor

ministro, una certa sorpresa nell'udire da Lei che nulla sa della voce di dimissioni date dal direttore generale delle gabelle mentre da autorevoli colleghi, dei quali mi dispenso di fare il nome, si sosteneva ieri e questa mattina che lo stesso direttore avrebbe dichiarato che egli ha date le sue dimissioni.

E siccome nella seconda parte della mia interrogazione domandava all'onorevole ministro delle finanze, più specialmente, se vere fossero le ragioni che le avrebbero determinate, ed a me non piace che resti ombra di dubbio sulle intenzioni che mi hanno mosso ad interrogare l'onorevole ministro, dirò quello che mi risulterebbe.

Si è ripetuto con insistenza che, entrato l'onorevole Salandra, sotto-segretario di Stato, al Ministero delle finanze, avrebbe richieste al direttore delle gabelle alcune cose attinenti a quell'importante ufficio alle quali egli non credè acconsentire. (*Rumori e interruzioni*).

Questo è quello che si è detto ripetutamente. Sono inutili tutte le disapprovazioni. Io dico quello che so.

Salandra, sotto-segretario di Stato per le finanze. Onorevole Niccolini, le dico che non è vero quello che le hanno riferito!

Niccolini. Va benissimo; ma poichè l'onorevole ministro delle finanze mi ha dichiarato che nulla sapeva, continuerò, onorevole Salandra a dire quello che so io. Sarò lietissimo se l'onorevole ministro potrà ripetermi che tutto ciò è insussistente; in tal caso io avrò raggiunto il mio scopo e mi congratulerò sinceramente che il direttore Busca, il quale è, come ben diceva l'onorevole ministro delle finanze, uno dei più egregi ed illustri nostri funzionari, e come lo attestano altresì le grandi simpatie di coloro che ebbero il piacere di conoscerlo nel disbrigo delle sue difficili attribuzioni ed apprezzarne i meriti e le rare qualità di funzionario distinto e di degno gentiluomo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Sonnino Sidney, ministro delle finanze. L'onorevole Niccolini conosce esattamente tutti i motivi d'un fatto che non sussiste, perchè il commendator Busca volendo dare le sue dimissioni, mi pare, avrebbe dovuto darle a me, o per lo meno al sottosegretario di Stato.

Ora egli non le ha date né a lui né a me. Posso poi anche affermare che al commendatore

Busca l'onorevole Salandra non ha mai richiesto alcuna cosa alla quale egli siasi rifiutato.

Salandra, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Non è vero niente!

Sonnino Sidney, *ministro delle finanze*. Non saprei che altro rispondere all'onorevole Niccolini. Spero poi che egli sia soddisfatto della mia risposta: se il fatto gli dispiaceva, lo assicuro formalmente che esso non esiste.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha chiesto di parlare. Su che cosa?

Imbriani. Lo dico subito: poichè questa mattina ad un'altra interrogazione uguale alla mia il ministro della guerra ha risposto immediatamente, e poichè ciò racchiude un principio, signor presidente...

Presidente. Si rivolga alla Camera!

Imbriani. ... un principio parlamentare, perchè, quando un ministro deve fare alla Camera delle comunicazioni importanti, deve farle sotto forma di comunicazioni del Governo acciocchè ognuno possa parlare, e non deve lasciar supporre che possa aver chiamato un compare...

Presidente. (*Con forza*). Onorevole Imbriani, rispetti i suoi colleghi e rispetti sè medesimo nell'Assemblea di cui è parte!

Imbriani Permetta, onorevole presidente...

Presidente. Qui non ci sono comparì: ci sono deputati che fanno il proprio dovere! (*Bene!*)

Imbriani. Chiedo dunque al signor ministro della guerra di voler fare a me un trattamento uguale a quello da lui fatto ad un altro mio collega.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Mocenni, *ministro della guerra*. Sarei dispostissimo, onorevole Imbriani, a fare a Lei, come a qualunque altro deputato, il medesimo trattamento che ho fatto all'onorevole Danieli; ma si assicuri che, avendo io detto stamane che non avrei aggiunto nè tolto una parola al telegramma ricevuto dal Governo, non ho ora nulla da aggiungere, perchè non ho altre notizie oltre quelle che ho date alla Camera stamani.

Questo debbo rispondere all'onorevole Imbriani.

Imbriani. Allora chiedo di parlare per rispondere io! (*Ilarità*).

Presidente. Ella ha soltanto facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Imbriani. Ma sempre coi cinque minuti concessi dal regolamento!

Presidente. Ah! no!

Voci. Sì!

Altre voci. No! no!

Imbriani. Interpretate il regolamento a modo vostro!

Presidente. Onorevole Imbriani, io interpreto il regolamento come la ragione mi detta e comè l'Assemblea, che è sovrana, mi autorizza ad interpretarlo! (*Benissimo!*)

Imbriani. Signor presidente, ora mi sembra che Ella lo interpreti un po' a capriccio. (*Vivi rumori*).

Presidente. (*Con forza*) Signor Imbriani, io le affermo che non faccio mai nulla per capriccio, ma faccio quello che il regolamento m'impone.

Imbriani. Ebbene, signor Villa, (*Ilarità*) questa volta mi pare che...

Presidente. Io sono il presidente dell'Assemblea, ed Ella deve rispettare in me l'autorità dell'Assemblea! (*Benissimo!*)

Imbriani. Ritiro la parola sfuggitami, perchè non intendo che l'autorità del presidente possa mai essere menomata, lo fo di cuore: ma mantengo saldo il mio diritto.

Presidente. Certamente non posso tollerare che Ella dica che io interpreto il regolamento a capriccio!

Io credo di fare il mio dovere secondo le mie forze. (*Benissimo!*)

Ella ha soltanto facoltà di rispondere, se sia o no, soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro della guerra.

Imbriani. Ebbene, rispondo subito.

Ciò che avvenne in Africa rivela una volta di più i pericoli e le sorprese che ci possono attendere ad ogni momento in quella impresa che da noi fu sempre condannata. Voi parlate di pace, di pace stabile e assicurata; ed ecco che da un momento all'altro un nuovo pericolo vi sovrasta imminente!

Debbo poi francamente dire che quella notizia mi ha ferito il cuore, perchè penso al sangue italiano inutilmente sparso, mentre potrebbe esser versato per cause più nobili, più degne e più utili alla patria. Questo è ciò che volevo dire! (*Commenti — Rumori*).

Presidente. Prego la Camera di volere autorizzare la Presidenza a ricevere durante le ferie parlamentari le varie relazioni che fossero pronte e che venissero presentate.

(*Rimane così stabilito*).

De Felice-Giuffrida. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che?

De Felice-Giuffrida. Siccome avevo presentato alcune interrogazioni sulle condizioni della Sicilia, e credevo che non fosse necessaria la mia presenza, perchè fossero annunziate alla Camera, perciò ieri non mi trattenni sino alla fine della seduta. Ora ho visto che quelle mie interrogazioni non sono state iscritte nell'ordine del giorno.

Chiedo quindi all'onorevole presidente del Consiglio se creda di poter rispondere ora alle interrogazioni che, già da un pezzo, avevo presentato, e che mi permetterebbero di esporre alla Camera quali siano le vere condizioni della Sicilia.

Presidente. Onorevole De Felice, Le dirò perchè siasi ieri dovuto procedere alla lettura di una lunga serie d'interrogazioni e d'interpellanze. Codeste interrogazioni ed interpellanze erano state presentate alla Presidenza mentre la Camera era prorogata; e se n'è dovuto dar lettura in una sol volta, perchè, altrimenti, se ne sarebbero dovuto leggere un po' per seduta. Ora poichè è consuetudine della Camera, che, se il deputato non è presente al momento in cui si legge la sua interrogazione, questa s'intenda rinunziata... (*Segni di diniego dell'onorevole De Felice-Giuffrida*).

Mi permetta: questa è la consuetudine della Camera!

... così le sue interrogazioni hanno dovuto subire la stessa sorte. Ma Ella può rinnovarle, ed allora saranno iscritte nell'ordine del giorno.

De Felice-Giuffrida. Se mi permette, signor presidente, dirò che io credo che un'interrogazione s'intenda rinunziata quando il deputato, che l'ha presentata, non sia presente il giorno in cui il ministro interrogato deve rispondere, e non già quando sia assente allorchè l'interrogazione viene annunziata. Almeno così mi pare, per quella poca esperienza che ho della Camera. Ad ogni modo, poichè il diritto, che Ella mi riconosce, mi toglierebbe quello di poter interrogare subito l'onorevole presidente del Consiglio sulle condizioni gra-

vissime della Sicilia, così La prego di ritenere come ripresentate adesso quelle mie interrogazioni (sono state presentate ieri mattina), e prego l'onorevole presidente del Consiglio di dirmi se creda di potervi rispondere immediatamente.

Crispi, presidente del Consiglio. Siano iscritte nell'ordine del giorno.

Presidente. Saranno dunque iscritte nell'ordine del giorno a norma del regolamento.

Ora, egregi colleghi, permettete che io vi rivolga un fraterno saluto, coll'augurio di buone feste natalizie e di una felice ripresa dei lavori. (*Bravo! Bene! — Applausi*).

La seduta termina alle 18.10.

*Ordine del giorno
per la tornata del 25 gennaio 1894.*

1. Interrogazioni.
2. Verificazione di poteri. Elezioni contestate dei Collegi di Monopoli (Eletto Lojodice); di Brienza (eletto Senise); di Porto Maurizio (eletto Pisani); di Ortona (eletto Altobelli); di Castelnuovo Garfagnana (eletto Carli); di Augusta (eletto Omodei).
3. Relazione sull'accertamento dei deputati impiegati. (VI bis).

Discussione dei disegni di legge:

4. Concessione al Comitato dell'Esposizione di Roma di una lotteria Nazionale e del maggior reddito del dazio consumo di Roma durante il periodo dell'Esposizione. (224).
5. Sulla protezione dei bambini lattanti e della infanzia abbandonata. (127).
6. Infortuni sul lavoro. (83).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

